



CONDIZIONI GENERALI

INDICE

1. CAMPO D'APPLICAZIONE
2. RELAZIONI E NUOVE OPERAZIONI
3. DISPOSIZIONI GENERALI
4. GESTIONE DEI CONTI
5. GESTIONE DEI DEPOSITI
6. LOCAZIONE DELLE CASSETTE DI SICUREZZA
7. OPERAZIONI CORRENTI
8. OPERAZIONI DI CREDITO
9. ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI
10. GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SEGRETO BANCARIO
11. UTILIZZO DEI SERVIZI E-BANKING
12. DISPOSIZIONI FINALI

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali (di seguito le «Condizioni Generali») regolano le relazioni d'affari tra la ONE swiss bank SA, istituto bancario di diritto svizzero sottoposto alla regolamentazione svizzera, (di seguito «la Banca») e ogni persona fisica o morale titolare di un conto presso la Banca o che beneficia dei suoi servizi in altro modo (di seguito il «Cliente»), o che è autorizzata ad agire in qualità di rappresentante o di organo del Cliente; con riserva di convenzioni speciali e condizioni specifiche applicabili a determinate categorie di servizi e di prodotti che prevalgono in caso di divergenza. Le Condizioni Generali si applicano anche a tutti gli eredi e ad altri successori legali, cessionari e aventi diritto.

Le presenti condizioni generali s'applicano sia alle relazioni d'affari esistenti al momento della loro entrata in vigore che alle relazioni d'affari create successivamente.

La forma maschile «il Cliente» utilizzata nelle presenti Condizioni Generali include la forma femminile e s'applica per analogia a una pluralità di persone.

2. RELAZIONI E NUOVE OPERAZIONI

Ogni nuova relazione d'affari, quale l'apertura di un conto e di un deposito, la locazione di una cassetta di sicurezza e altre operazioni di qualsiasi tipo, compresa l'accettazione di attivi; è soggetta al previo accordo della Banca e implica obbligatoriamente l'approvazione del Cliente delle Condizioni Generali dettagliate qui di seguito. In caso di rifiuto, la Banca non è tenuta a fornire alcuna motivazione. Salvo specifico accordo contrario, la documentazione consegnata dalla Banca non costituisce un'offerta. La Banca può in ogni caso sospendere la concessione del suo accordo fintanto che non ha ricevuto tutti i documenti e i formulari richiesti debitamente compilati e firmati e che non ha ricevuto in forma soddisfacente tutte le informazioni che ritiene necessarie .

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. REGIME E CAPACITÀ GIURIDICA

All'apertura del conto, e nel corso della relazione contrattuale, il Cliente è tenuto a giustificare in qualsiasi momento il suo statuto, la sua situazione personale (familiare, professionale e patrimoniale), compresa quella fiscale, e la sua capacità giuridica, e se del caso, quella dell'avente diritto economico, in base alle regole di diritto applicabili e le esigenze della Banca, e a notificare immediatamente per iscritto alla Banca qualsiasi relativa modifica (in particolare nome, ragione sociale, stato civile, cessazione della capacità giuridica, nazionalità, indirizzo, domicilio, sede sociale, status fiscale, altri dati). Il cliente in quanto persona giuridica ha gli stessi obblighi con riferimento alle modifiche dei suoi organi, rappresentanti e eventuali mandatarî, anche se risultano iscritti in registri pubblici. In questo ambito, il Cliente s'impegna a fornire alla Banca ogni documento e informazione che la Banca ritiene utile e necessario, secondo il suo libero giudizio, ai fini del buon svolgimento della relazione di conto e per permettergli di rispettare i suoi obblighi legali e regolamentari. S'impegna in particolare a fornire alla Banca, su semplice richiesta, qualsiasi documento che giustifichi il suo regime fiscale e, eventualmente, quello dell'avente diritto economico, e che attesti il corretto adempimento di tutti gli obblighi in merito.

La Banca può rifiutare o sospendere l'esecuzione di qualsiasi operazione, comprese le operazioni di cassa e di prelievi di contanti, fintanto che i documenti e i giustificativi ufficiali non gli sono stati forniti a sua richiesta.

Non appena sarà a conoscenza del decesso del Cliente, la Banca si riserva il diritto di opporsi a qualsiasi atto di disposizione non ordinato dall'esecutore testamentario o dall'insieme degli aventi diritto che si sono qualificati con dei documenti ufficiali consegnati nel quadro delle formalità di successione legali. In assenza di detti giustificativi, la Banca non si assume nessuna responsabilità opponendosi a un atto di disposizione.

Qualsiasi danno risultante da un'incapacità o da un decesso, nella persona del Cliente o di un Terzo autorizzato, non può essere imputato alla Banca. Questo è a carico del Cliente, rispettivamente dei suoi aventi diritto, a meno di una previa notifica scritta alla Banca. La Banca non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda l'autenticità, la validità e l'interpretazione dei documenti e dei giustificativi a lei forniti.

Il Cliente è consapevole di rispondere nei confronti della Banca di ogni danno che quest'ultima potrebbe subire a causa dell'inesattezza delle informazioni da lei ricevute in merito alla sua situazione personale e, se del caso, di quella dell'avente diritto economico, o di qualsiasi ritardo nell'aggiornamento di qualsiasi informazione consegnata alla Banca, in particolare, in merito alla sua situazione fiscale, e se del caso, di quella dell'avente diritto economico.

3.2. DIRITTO DI DISPOSIZIONE, OPERAZIONI BANCARIE E OPERAZIONI DI CASSA E PRELIEVI, CONTROLLO DELLE FIRME E DI LEGITTIMAZIONE

Il Cliente può disporre in qualsiasi momento degli attivi affidati alla Banca, con riserva delle restrizioni legali o regolamentari, dei diritti di pegno, di ritenzione e di compensazione della Banca, delle decisioni giudiziarie o amministrative, della forma e dei termini di consegna usuali e della loro restituzione alla Banca tramite i suoi corrispondenti nonché di disposizioni contrattuali specifici, tale i termini di disdetta, le restrizioni di transfer applicabili a determinati attivi, in particolare a determinati « hedge funds » e veicoli di investimento investiti in « private equity » o nell'immobiliare.

Il Cliente è inoltre consapevole e accetta che conformemente alla regolamentazione che impone a ogni istituto bancario di ottenere da parte dei suoi Clienti informazioni e giustificativi relativi al loro statuto personale, in particolare quello fiscale, e del background economico di ogni operazione, la Banca possa dover rifiutare qualsiasi entrata e/o uscita di fondi, compresi quelli in contanti, sotto forma di titoli o di valori, o rifiutare o sospendere l'esecuzione di qualsiasi operazione, se i documenti e i giustificativi che considera necessari, secondo suo libero apprezzamento, non le sono stati forniti o per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi danno che potrebbe derivare da un ritardo nell'esecuzione o dalla non attuazione di un'operazione non può essere imputato alla Banca. Detta disposizione si applica anche alle operazioni in contanti che la Banca considera insoliti o atipici. Il Cliente accetta che le operazioni di cassa ai suoi sportelli sotto forma di prelievo e/o versamento in contanti possono essere effettuate soltanto nei limiti fissati dalla Banca, questa si riserva il diritto di limitarli a causa dei rispettivi rischi operazionali e/o dei suoi obblighi legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro motivo alla luce delle circostanze.

Le firme e i poteri comunicati per iscritto alla Banca, in base alle forme e alle modalità da lei accettate, sono gli unici validi nei suoi confronti fino alla notifica scritta di modifica o di revoca, indipendentemente dalle iscrizioni ufficiali divergenti in particolare nei registri pubblici e documenti di legittimazione ufficiali. La Banca confronta le firme ricevute con gli specimen depositati presso di lei con un'attenzione ragionevole, senza essere tenuta a procedere a dei controlli più estesi, in particolare d'identità.

In caso di comunicazioni attraverso reti di trasmissione aperte (messaggi elettronici, Internet, connessione informatica, telefono, telecopiatrice, ecc.), non appena i criteri di legittimazione propri di questi mezzi appaiono soddisfatti, la Banca può pertanto considerare ogni istruzione come proveniente da una persona validamente legittimata e darvi seguito, senza dover procedere a verifiche complementari di qualsiasi tipo. In caso di comunicazione tramite messaggi elettronici ordinari (vale a dire non protetti), la Banca verifica esclusivamente l'indirizzo elettronico del mittente; non procederà a nessun controllo di legittimazione del mittente. In questo contesto sono applicabili le disposizioni degli articoli 9.1 e 9.2.

Ogni danno risultante dall'abuso e dalla falsificazione di qualsiasi tipo, dalla mancanza di autenticità, d'alterazione o di modifica non notificata alla Banca dei poteri e autorizzazioni dei quali si avvale il Cliente, i suoi organi, mandatari e rappresentanti, o difetti di legittimazione non individuati è a carico del Cliente, salvo colpa grave della Banca.

In caso di firmatari collettivi, ognuno di questi può esercitare individualmente in qualsiasi momento il suo diritto di informazione e revocare i poteri conferiti ad un rappresentante comune.

3.3. DENOMINAZIONE E FIRMA CONVENZIONALI

Se il Cliente richiede alla Banca di non far figurare il suo nome nelle loro relazioni, con riserva di eventuali disposizioni particolari riguardanti l'invio della posta, utilizzerà il numero o lo pseudonimo convenuto al posto del suo nome e, se l'ha scelto, una firma convenzionale al posto della sua firma ordinaria. In questi casi, il Cliente riconosce in anticipo validi e a lui opponibili senza restrizione ogni ordine, istruzione, impegno, dichiarazione, ricevuta, scarico, corrispondenza, accordo e, in generale, tutti gli atti che porteranno detto numero o pseudonimo con la sua firma ordinaria o, se l'ha scelto, la sua firma convenzionale. Il Cliente si assume tutti i rischi e le conseguenze che potrebbero sorgere dall'utilizzo di denominazioni e firme di questo tipo, compreso dal fatto del loro utilizzo da parte Terzi.

3.4. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE IN MATERIA FISCALE

3.4.1 Obblighi fiscali del Cliente

Il Cliente è consapevole che la detenzione di averi depositati nei libri della Banca può comportare delle conseguenze fiscali, in particolare in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sulle successioni, collegate al suo domicilio, la sua sede sociale, la sua residenza o la sua nazionalità o in virtù del tipo di attivi depositati sul conto.

In questo contesto, il Cliente conferma di aver ottemperato ai suoi obblighi fiscali (dichiarazione e pagamento delle imposte) e s'impegna a continuare ad adempierli nei confronti della autorità del/dei paese(i) nel quale/nei quali il Cliente è tenuto a pagare delle imposte relative agli averi depositati nei libri contabili della Banca. Nell'ipotesi in cui il Cliente non fosse l'avente diritto

economico di detti averi, s'impegna a informare quest'ultimo di quest'obbligo e si assicurerà che quest'ultimo rispetti lo stesso impegno.

Il Cliente è stato informato del fatto e capisce che non conformarsi ai suoi obblighi in materia fiscale può essere punibile in base alla legislazione applicabile del/dei paese(i) nel quale/nei quali il Cliente deve pagare le imposte, con penalità finanziarie e sanzioni penali.

Il Cliente (o se del caso una persona che detiene il controllo) è tenuto a consegnare alla Banca la documentazione pertinente richiesta per determinare il paese/la giurisdizione di residenza fiscale del Cliente (o se del caso delle persone che detengono il controllo). In caso di modifica delle circostanze, il Cliente è consapevole del fatto che può essere messo fine alle relazioni d'affari con la Banca se questo (o se del caso una delle persone che detiene il controllo) non soddisfa l'obbligo di aggiornare la documentazione in questione.

Il Cliente è inoltre informato del fatto che con l'applicazione degli accordi internazionali ai quali ha aderito la Svizzera, la Banca potrebbe essere tenuta a trasmettere, su richiesta delle autorità straniere competenti, comprese quelle fiscali, le informazioni richieste a condizione che le condizioni applicabili in virtù di questi accordi siano soddisfatte.

In questo contesto, la Banca si assicura del rispetto dell'applicazione della norma internazionale relativa allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (norma SAI). Questa norma prevede la raccolta di informazioni finanziarie relative ai Clienti che hanno la propria residenza fiscale in giurisdizioni sottoposte a dichiarazione. Queste informazioni comprendono qualsiasi tipo di reddito da capitale nonché il saldo dei conti e saranno trasmesse automaticamente all'autorità fiscale nazionale, che provvederà alla trasmissione all'autorità straniera competente per il Cliente in questione. Questa trasparenza mira a impedire che vengano occultati all'estero capitali finanziari sottratti al fisco.

La Banca informa il Cliente del fatto che non fornisce alcuna assistenza mirata al non rispetto dei suoi obblighi fiscali e che non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile del non rispetto da parte del Cliente dei suoi obblighi fiscali. Quindi la Banca mette a disposizione del Cliente qualsiasi documento e qualsiasi informazione necessaria al rispetto degli obblighi da parte del Cliente. La Banca non fornisce alcun consiglio giuridico o fiscale e quindi non si assume nessuna responsabilità per consigli in questi settore.

3.4.2 Ritenuta alla fonte americana e obbligo d'informazione

Il Cliente s'impegna a informare immediatamente la Banca se è o diventerà un contribuente fiscale americano (US Person) nei termini della regolamentazione degli Stati Uniti d'America.

Ne quadro del regime d'imposta alla fonte americano, la Banca s'impegna nei confronti dell'amministrazione fiscale americana o l'IRS (Internal Revenue Service) ad agire in qualità d'Intermediario Qualificato (Qualified Intermediary) in vista di percepire una ritenuta alla fonte sui redditi dei capitali.

Inoltre, la Banca si è impegnata ad agire nel rispetto delle regole americane FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in vigore al momento della loro attuazione recepita dalla Svizzera.

Quindi, nel quadro dei suoi impegni e degli obblighi che ne derivano, la Banca è tenuta a identificare qualsiasi relazione d'affari aperta da o per conto di ogni contribuente americano. Inoltre, se un Cliente dichiara essere « US Person » o se è identificato come tale dalla Banca conformemente alla regolamentazione americana applicabile, la Banca può essere tenuta a trasmettere determinate informazioni che lo riguardano nonché che riguardano i suoi averi detenuti e/o redditi percepiti presso la Banca, all'IRS. In questo contesto, il Cliente che è una « US Person » è espressamente reso attento al fatto che la Banca è tenuta a ottenere il suo consenso per la comunicazione dei summenzionati dati nei termini previsti dalle regole americane FATCA in vigore al momento della loro attuazione recepita dalla Svizzera.

A questo titolo, il Cliente riconosce e accetta di essere tenuto a rispettare accuratamente ogni disposizione amministrativa e ogni procedura della Banca, in particolare a firmare prontamente ogni formulario della Banca o a fornirle qualsiasi documento o giustificativo, se esistono degli indizi secondo i quali potrebbe avere degli obblighi fiscali nei confronti degli Stati Uniti d'America in virtù della sua nazionalità americana o del suo statuto di residente nel territorio americano.

Il Cliente riconosce e accetta che nel caso in cui non dovesse soddisfare, o non nei termini, una o l'altra di queste disposizioni, la Banca ha il diritto - nel quadro degli obblighi a suo carico in materia di prelievo dell'imposta alla fonte riportata nel presente articolo - di considerarlo, sulla base di semplici indizi di cui potrebbe disporre, come un contribuente americano. Il Cliente è consapevole che subirà tutte le conseguenze fiscali e finanziarie che ne potrebbero derivare. In questo contesto, la Banca può

in particolare essere portata a procedere a una ritenuta alla fonte, a alienare gli attivi detenuti, per conto e a rischio del Cliente, indipendentemente dal risultato che ne deriva e/o a disdire la sua relazione d'affari con il Cliente senza ulteriore preavviso.

In ogni caso, la Banca non può in nessun caso essere ritenuta responsabile delle conseguenze negative che potrebbero risultare da un'omissione di dichiarazione, da una dichiarazione falsa o errata del Cliente in merito alla sua qualità di o di non « US Person » o ancora in caso di ritardo della trasmissione delle informazioni richieste dalla Banca in questo contesto. Il Cliente s'impegna a indennizzare totalmente la Banca per ogni danno che la stessa potrebbe subire in tali circostanze.

Infine, il Cliente è consapevole che l'imposta federale americana sulle successioni può, in determinati casi, essere percepita in caso di successione di un defunto domiciliato fuori dagli Stati d'Uniti e qualificato come « non US Person », a causa della detenzione al momento del suo decesso di valori mobiliari americani (ad esempio delle azioni o obbligazioni emesse da società americane o di parti di fondi d'investimento americani) o di beni immobiliari situati negli Stati Uniti. In questo caso esiste inoltre un obbligo dichiarativo a carico degli eredi del Cliente.

3.5. MODIFICHE DEI DATI

Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, spontaneamente e immediatamente, qualsiasi modifica di nome, ragione sociale, stato civile, nazionalità, indirizzo, domicilio, sede sociale e statuto fiscale. Lo stesso vale per qualsiasi cambiamento nelle informazioni personali del cliente che potrebbe influenzare la classificazione di quest'ultimo secondo la legge sui servizi finanziari (LSerFi). Questo obbligo di aggiornamento della documentazione si applica anche alle persone autorizzate a rappresentare il Cliente. Esiste anche quando questi cambiamenti sono iscritti in un registro pubblico o sono pubblicati in qualsiasi altro modo.

Il Cliente riconosce e accetta inoltre che il valore e la fruibilità dei servizi finanziari della Banca dipenderanno dalla correttezza e completezza delle informazioni che il Cliente fornisce da lui alla Banca. Il Cliente si impegna pertanto a fornire alla Banca tutte le informazioni pertinenti al fine di consentirle di valutare in modo esaustivo e di predisporre l'investimento o le raccomandazioni per il Cliente; tali informazioni includono la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio, le conoscenze ed esperienze in relazione ai servizi finanziari pattuiti. Il Cliente è tenuto ad aggiornare spontaneamente le informazioni fornite alla Banca che riguardano la sua persona, i suoi rappresentanti e le altre persone coinvolte nella relazione bancaria. La Banca farà affidamento sulle dichiarazioni fatte dal Cliente nell'esecuzione dei suoi servizi, a meno che non abbia motivo di dubitare di tali dichiarazioni.

3.6. RECLAMI DEL CLIENTE

Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente il contenuto e a segnalare immediatamente alla Banca qualsiasi eventuale errore, compresi quelli a suo favore, in tutti i documenti, estratti, comunicazioni o notifiche della Banca. Ogni reclamo o obiezione del Cliente relativo all'esattezza o la non esecuzione di ordini o di altre comunicazioni, notifiche o misure prese dalla Banca deve essere presentato immediatamente alla ricezione del rispettivo avviso o al più tardi nei termini impartiti dalla Banca, altrimenti le indicazioni contenute sono, salvo manifesto errore materiale, ritenute esatte e approvate dal Cliente. Sono riservati i casi in cui le circostanze richiedono una reazione immediata del Cliente. Nel caso in cui non dovesse ricevere una corrispondenza, comunicazione o notifica che doveva aspettarsi, il Cliente è tenuto a avvisare immediatamente la Banca in merito e a presentare il suo reclamo dal momento in cui l'avrebbe dovuta normalmente ricevere.

I reclami relativi agli estratti periodici e alle stime di patrimonio devono essere presentati nei 30 giorni e quelli relativi ai conteggi o avvisi nei 5 giorni a partire dal loro invio. Il Cliente assume, e ne può essere ritenuto responsabile qualsiasi danno risultante da un reclamo tardivo.

L'approvazione espressa o tacita degli estratti conto e di deposito comporta quella di tutte le poste e menzioni ivi figuranti nonché delle eventuali riserve della Banca e, per i saldi debitori, un riconoscimento di debito ai sensi della legge. Le indicazioni figuranti su un estratto conto, uno stato di titoli o altro documento della Banca non possono essere contestate se corrispondono a conferme di transazioni non contestate nei termini previsti. Qualsiasi danno risultante da un reclamo tardivo è a carico del Cliente.

Se il Cliente impartisce istruzioni di conservare la sua corrispondenza nei locali della Banca, è l'unico responsabile della raccolta degli estratti conto e di altre comunicazioni, e ogni reclamo del Cliente relativo al fatto di essere stato informato tardivamente è espressamente escluso.

3.7. CONNESSIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le operazioni trattate da un Cliente con la Banca sono connesse tra di loro. La Banca può in particolare rifiutare di eseguire i suoi obblighi se il Cliente non esegue uno qualsiasi di quelli a suo carico.

3.8. UNICITÀ DI CONTI, DIRITTI DI PEGNO, DI RITENUTA E DI COMPENSAZIONE

Se il Cliente è titolare, direttamente o indirettamente, di più conti presso una o più sedi della Banca, questi conti costituiscono un'unità, indipendentemente dai titolari, intitolati, il tipo o la valuta. La Banca può farne valere i saldi individualmente o compensarli totalmente o in parte, dopo aver effettuato le conversioni necessarie nella valuta a sua scelta.

In garanzia di tutte le sue pretese attuali, future o potenziali nei confronti del Cliente risultanti dalla loro relazione d'affari, comprese le linee di credito con o senza garanzia, senza tener conto delle loro scadenze o valute, la Banca beneficia di un diritto di pegno, di ritenzione e di compensazione. Questi diritti coprono tutti i saldi dei conti, dei crediti, diritti, averi, titoli (compresi i titoli intermediati) o valori del Cliente o di Terzi membri dello stesso gruppo del Cliente, che detiene direttamente o indirettamente, indipendentemente dalla denominazione, presso di lei o altrove, per conto del Cliente o di Terzi membri dello stesso gruppo del Cliente.

In caso di mora, la Banca è autorizzata senza altra formalità o preavviso, a realizzare o a compensare nell'ordine che le conviene i pegni, a sua scelta in trattativa privata, in borsa o per via d'esecuzione forzata, e a eliminare le posizioni a termine non coperte, di qualsiasi natura, tramite degli acquisti o delle vendite corrispondenti. La Banca è autorizzata a istituirsi controparte e ad acquistare gli attivi, i valori e i crediti del Cliente, in borsa o in trattativa privata, a delle condizioni identiche a quelle di cui beneficerebbero tutti gli altri acquirenti.

I diritti conferiti a una sede della Banca garantiscono anche le pretese che qualsiasi altra sede potrebbe far valere nei confronti del Cliente. Il Cliente può avvalersi della compensazione nei confronti della Banca solo con i suoi crediti non contestati nei suoi confronti o risultanti da una sentenza definitiva e esecutiva.

3.9. OPPOSIZIONI GIUDIZIARIE E EXTRA GIUDIZIARIE

Salvo disposizione particolare contraria, la Banca può tenere conto di qualsiasi opposizione giudiziaria o extra giudiziaria a lei notificata sugli averi del Cliente e mantenere di conseguenza tali averi indisponibili. Non deve giudicare la regolarità formale e il benfondato da dette operazioni giudiziarie o extra giudiziarie e non può essere ritenuta responsabile delle misure conservatorie che potrebbero prendere in questo contesto.

3.10. INFORMAZIONI COMMERCIALI

Qualsiasi informazione commerciale o finanziaria di ogni tipo fornita dalla Banca su richiesta del Cliente è data conformemente alle usanze, nel rispetto del segreto bancario, senza garanzia e responsabilità, a titolo strettamente confidenziale, e non può in nessun caso essere comunicata a Terzi.

3.11. DIRITTI DELLA BANCA

L'esercizio di tutti i diritti che gli sono stati conferiti è a libero giudizio della Banca e non costituisce in alcun caso un obbligo da parte sua.

La Banca, di conseguenza, non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda il momento e l'uso o il non uso di tutti o parte di essi. Inoltre, ogni ritardo o omissione nell'esercizio di tutti o parte dei suoi diritti non comporta rinuncia da parte sua del beneficio di questi ultimi.

3.12. RESTRIZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

Oltre alle altre restrizioni della sua responsabilità convenute o usuali, La Banca risponde, in generale, soltanto in caso di sua colpa grave di cui il Cliente sopporta l'onere della prova. Non risponde delle conseguenze e dei danni risultanti da atti o dell'insolvenza di Terzi, scelti dal Cliente o dalla Banca, incaricati dall'esecuzione di ordini del Cliente. Questa restrizione di responsabilità si applica anche nei confronti degli atti commessi dagli ausiliari della Banca.

La Banca declina qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno causato da circostanze indipendenti dalla volontà della Banca, quali eventi di forza maggiore, catastrofi naturali, forze della natura, guerra, eventi di guerra, disordini sociali, istruzione o sanzione del governo, incidenti o altre circostanze oggettive inevitabili, comprese condizioni meteorologiche sfavorevoli, terremoti o incendi, effetti atmosferici, campi magnetici e simili circostanze.

3.13. PROVA E ARCHIVI

I libri contabili e i documenti della Banca, nonché tutti i dati registrati esistenti sotto forma elettronica, numerica, magnetica o simili, in particolare nel quadro dei servizi di tipo e-Banking, anche se esistono soltanto in queste forme, sono considerati probanti fino a prova contraria.

La Banca si riserva il diritto di conservare la documentazione di apertura di conto del Cliente unicamente sotto forma elettronica e di distruggere la documentazione ricevuta sotto forma originale, questo a partire dal momento dell'entrata in vigore della relazione con il Cliente. I documenti conservati sotto forma elettronica sono considerati mezzi di prova.

La Banca è espressamente autorizzata ad archiviare sui supporti dati ogni documento originale e dato derivante da comunicazioni scambiate con il Cliente tramite ogni mezzo di comunicazione, di trasmissione, compresa la connessione informatica in particolare nel quadro dei servizi di tipo e-Banking. La prova per delle riproduzioni micrografiche e delle registrazioni informatiche effettuate dalla Banca sulla base di documenti originali può essere portata dal Cliente soltanto con un documento dello stesso tipo o per iscritto.

Il Cliente ha in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che lo riguardano che il fornitore di servizi finanziari ha elaborato nell'ambito della relazione d'affari. Il Cliente deve esercitare il suo diritto alla consegna di documenti per iscritto. Con la presente, il Cliente concorda e accetta che la consegna della documentazione venga effettuata esclusivamente in forma elettronica.

La Banca distrugge dai suoi archivi ogni documento e giustificativo originale la cui data risale a oltre dieci anni, o a più di un anno in caso di riproduzione micrografica o di registrazioni informatiche.

La richiesta iniziale del cliente che la Banca gli fornisca una copia del suo dossier e di tutti gli altri documenti che lo riguardano e che la Banca ha preparato nell'ambito della relazione d'affari è gratuita. Se il cliente richiede questa copia un'altra volta senza motivo sufficiente, dovrà sostenere tutti i costi secondo le tariffe e le condizioni applicabili della Banca.

3.14. OUTSOURCING E ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La Banca si riserva il diritto di esternalizzare nel rispetto delle regolamentazioni applicabili, provvisoriamente o permanentemente, la totalità o parte, determinati settori di attività e/o compiti, legati all'esercizio della sua attività (tali le operazioni di pagamento, il regolamento delle operazioni su titoli, l'amministrazione - back office - e il servizio informatico) a delle società del gruppo, delle società affiliate alla Banca o a Terzi, in Svizzera o all'estero, ciò che viene accettato dal Cliente. La Banca non è responsabile nei confronti del Cliente che della cura con la quale ha scelto e istruito questi Terzi.

3.15. AVERI SENZA CONTATTO

Per conservare il contatto con la Banca, il Cliente s'impegna a informare senza indugio quest'ultima di qualsiasi cambiamento inerente la sua situazione personale che potrebbe comportare una perdita di contatto (in particolare, un cambio d'indirizzo o di nome, ad esempio dovuto a un matrimonio), e a prendere qualsiasi misura necessaria che permetta di ristabilire il contatto in caso di necessità. Il Cliente può anche menzionare gli averi depositati presso la Banca in disposizioni a causa di morte ad esempio, citando il nome della Banca.

Se viene interrotto il contatto con il Cliente, la Banca s'impegna a ristabilire il contatto tramite qualsiasi mezzo utile, secondo suo libero apprezzamento, con riserva delle esigenze legali e regolamentari applicabili, anche nel caso in cui il Cliente ha dato delle istruzioni esplicite a non contattarlo. La Banca può anche conferire a Terzi l'incarico di effettuare le ricerche. Questi Terzi sono tenuti allo stesso dovere di discrezione come quello degli impiegati della Banca.

Se le ricerche della Banca non dovessero portare frutti, la Banca è tenuta, tramite la regolamentazione applicabile, a procedere a un inventario interno degli attivi del Cliente designandoli in maniera specifica e a informare il centro di contatto ufficiale svizzero esterno per i fondi senza contatto; questo centro sottostà al segreto bancario e il suo ruolo è quello di centralizzare i dati relativi agli averi senza contatto.

I costi e le spese ordinarie fatturate dalla Banca continueranno a essere addebitate sul conto, anche se è senza contatto. Inoltre, i costi e le spese legati alle ricerche effettuate per ristabilire il contatto con il Cliente, o in rapporto con l'amministrazione e la sorveglianza speciale degli attivi senza contatto di Clienti, possono anche essere imputati sul conto.

Gli attivi non gestiti dalla Banca possono essere destinati a una strategia (profilo di rischio conservatore) per la gestione di attivi. La Banca è autorizzata a chiudere i conti senza contatto dei Clienti che presentano un saldo negativo o quelli il cui saldo non è sufficiente per coprire le spese e i costi ricorrenti.

Per evitare che gli averi diventino senza contatto, l'Associazione svizzera dei banchieri ha elaborato, in accordo con le banche svizzere, dei consigli e delle misure. Quindi è particolarmente consigliato al Cliente di comunicare senza indugio alla Banca qualsiasi cambiamento di domicilio o di nome. In caso di partenza per un viaggio prolungato, si raccomanda al Cliente di rendere noto se desidera che le comunicazioni gli vengano inviate a un indirizzo diverso o che la corrispondenza venga conservata presso la Banca. In generale, al Cliente viene consigliato di nominare procuratore che potrà anche essere avvisato se gli averi diventano senza contatto. Un altro modo per evitare che gli averi diventino senza contatto è quello di informare una persona di fiducia sulle relazioni d'affari con la Banca. Tuttavia, le informazioni possono essere fornite a questa persona di fiducia solo se la Banca dispone di un'autorizzazione scritta da parte del Cliente. Il Cliente può anche menzionare gli averi depositati presso la Banca in disposizioni a causa di morte ad esempio, citando il nome della Banca.

3.16. INTERESSI, SPESE, COMMISSIONI, DIRITTI, ESBORSI, INDENNITÀ, ONORARI, IMPOSTE E TASSE

La Banca addebita sul conto del Cliente qualsiasi interesse debitore, spesa, commissione, forfait amministrativo per titoli, esborsi, indennità, imposte, tasse e prelievi di ogni tipo, che le sono dovute dal Cliente a titolo di remunerazione per ogni attività effettuata per suo conto quali gestione di conti e depositi, corrispondenza, porto, comunicazioni, spedizioni, trasporti, assicurazioni, detenzione, amministrazione e gestione di valori, a titolo di riparazione di qualsiasi perdita subita o della quale è debitrice o risponde personalmente in questa occasione nei confronti dei suoi corrispondenti, di Terzi o di autorità svizzere o straniere.

Inoltre, le eventuali imposte e tasse legate al o derivanti dalla relazione del Cliente con la Banca così come definito dalla legge svizzera, dalle convenzioni internazionali o dagli accordi presi con le istanze straniere (ad esempio l'imposta alla fonte come previsto dalle regole americane FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - recepite in Svizzera) sono a carico del Cliente.

Il Cliente s'impegna a informare spontaneamente la Banca in tempo utile di qualsiasi modifica della sua residenza fiscale e del suo statuto fiscale, e se del caso, di quella degli aventi diritto economico, e di qualsiasi circostanza che influisce sulla percezione, l'esonero o la riduzione delle trattenute alla fonte e a fornire la documentazione richiesta dalla Banca per la loro messa in opera. In caso di pluralità dei titolari o dei beneficiari di redditi, la Banca preleverà il tasso di ritenuta alla fonte meno favorevole.

Gli interessi debitori, le spese, le commissioni, i forfait amministrativi di titoli e altri importi dovuti alla Banca per la sua attività si intendono senza alcuna deduzione di qualsiasi tipo per la Banca e sono percepiti in base alle tariffe in vigore, con riserva di accordi contrari o di prestazioni e servizi straordinari che richiedono una sorveglianza o un'attività speciale. Con riserva degli interessi nonché delle prestazioni e dei servizi straordinari, questi importi sono pagabili in anticipo e per l'anno o il periodo intero, anche se i rapporti dovessero terminare anticipatamente. Le tariffe della Banca sono modificabili in qualsiasi momento previo avviso del Cliente tramite qualsiasi mezzo adatto, circolare o affisso.

Tutte le spese di porto, spedizione, trasporto, comunicazione e ricerca sostenute dalla Banca, compresi gli onorari di avvocati o di altri mandatari, a seguito di domande di informazioni e di documenti, di procedure o misure giudiziarie o amministrative rivolte contro un Cliente, nonché tutto quanto fatto dalla Banca per conto o nell'interesse di un Cliente o dei suoi aventi diritto per chiarire il loro statuto e capacità giuridica, compreso in caso di decesso o perdita di contatto, sono a carico del Cliente, rispettivamente dei suoi aventi diritto.

Tutte le spese e gli onorari giudiziari e extra giudiziari che potrebbero incombere alla Banca a causa dell'attuazione per conto del Cliente di operazioni di qualsiasi tipo, in particolare di crediti, coperture dei suoi debiti, della costituzione e la realizzazione delle sue garanzie, di procedure o misure giudiziarie o amministrative rivolte contro il Cliente o di opposizioni, comprese quelle per impedire o rinviare l'esecuzione di impegni presi dalla Banca nei confronti di Terzi per conto del Cliente, sono a carico del Cliente.

Il Cliente rimane debitore di tutti questi importi, anche se non sono cifrati o se il loro pagamento è richiesto solo dopo la chiusura delle sue relazioni d'affari con la Banca.

3.17. RIMUNERAZIONI E ALTRE PRESTAZIONI RICEVUTE DA TERZI

La Banca può, direttamente o indirettamente, ottenere una remunerazione o altri benefici monetari o non monetari (di seguito "Remunerazioni") da terzi in relazione alla fornitura di servizi finanziari al Cliente, in particolare quando investe in quote di fondi d'investimento o altri prodotti finanziari per conto del Cliente, su sua istruzione o in virtù dei poteri di gestione che le sono conferiti.

Queste remunerazioni coprono le spese sostenute dalla Banca per la costituzione della rete transazionale e operativa che permette l'accesso a prodotti, informazioni o servizi finanziari emessi o forniti da Terzi (di seguito «Prodotti di Terzi»). Esse costituiscono una compensazione della Banca per delle prestazioni particolari e sono indipendenti dalle spese prelevate dalla Banca al Cliente per altri servizi come l'amministrazione e la conservazione degli averi, la loro gestione, il consiglio finanziario o la mediazione di valori mobiliari.

La natura, l'importo e il metodo di calcolo di queste remunerazioni possono variare nel tempo, in particolare a seconda dei terzi e/o degli investimenti e delle operazioni effettuate. La Banca informa il Cliente della natura, dell'importo, dei parametri di calcolo e dell'intervallo di valori delle Remunerazioni che riceve o può ricevere. Il metodo di comunicazione sarà determinato dalla Banca. La remunerazione ricevuta è di solito nell'ordine dello 0-1,5%. In caso di distribuzione ed emissione, la remunerazione è comunicata all'investitore nel prospetto e/o nel contratto. Essi spettano esclusivamente alla Banca.

Se la Banca percepisce delle Rimunerazioni appartenenti al Cliente in base all'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o in base a altre prescrizioni legali (ad es. art. 26 LSerFi), quest'ultimo accetta espressamente che facciano parte integrante della remunerazione della Banca e che le restino acquisite. Vi rinuncia irrevocabilmente.

La Banca prenderà le misure necessarie per evitare i conflitti d'interesse. Tuttavia, il Cliente riconosce di essere consapevole del potenziale rischio di conflitto d'interessi che potrebbe sorgere della distribuzione tramite la Banca di Prodotti di Terzi e la percezione di Rimunerazioni presso detti Terzi.

La Banca è disposta a fornire al Cliente, su richiesta, informazioni più ampie su dette Rimunerazioni.

3.18. RIMUNERAZIONI VERSATE A TERZI

Inoltre, il Cliente riconosce e accetta che è introdotto presso la Banca tramite un relatore di affari, se affida a un Terzo gerente un mandato di gestione basato su attivi depositati presso la Banca o se riceve da parte di un consigliere finanziario consigli relativi agli investimenti da effettuare per conto suo presso la Banca (di seguito insieme i «Terzi»), questa può versare delle Rimunerazioni ai Terzi.

Il Cliente comprende e accetta il fatto che il versamento della Banca di detta remunerazione a Terzi può comportare conflitti d'interesse potenziali tra, da una parte il Cliente, e dall'altra il Terzo.

Il Cliente riconosce che spetta a lui ottenere esclusivamente presso detti Terzi tutte le informazioni utili relative al tipo, all'importo e al modo di calcolo di dette Rimunerazioni.

3.19. CONFLITTI DI INTERESSI

La Banca adotta le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. Ciononostante, il Cliente riconosce di essere stato informato del potenziale rischio di conflitti d'interesse che possono derivare dalla distribuzione da parte della Banca di Prodotti di Terzi e dalla ricezione di Remunerazione da parte di tali Terzi.

I conflitti possono sorgere nel contesto delle relazioni con gli emittenti di strumenti finanziari. I conflitti possono sorgere anche in caso di utilizzo di Terzi per servizi di investimento per conto del Cliente, in caso di remunerazione da parte della banca depositaria in base al numero di transazioni di titoli effettuate, e in caso di remunerazione legata alle prestazioni di dipendenti o intermediari. Al fine di evitare che interessi esterni possano influenzare le decisioni di investimento, la Banca si impegna a rispettare elevati standard etici e mette in atto misure adeguate, in particolare linee guida interne, che regolano, tra l'altro, le relazioni con i clienti e i terzi, a rispettare l'integrità professionale e a mantenere l'obiettività e l'indipendenza, a mantenere la formazione dei dipendenti e l'adozione di regole di condotta interne a salvaguardia di tale indipendenza.

I conflitti di interesse che non possono essere evitati sono opportunamente comunicati al cliente interessato prima della conclusione di una transazione.

4. GESTIONE DEI CONTI

4.1. SCRITTURE

La Banca contabilizza le operazioni effettuate. La Banca si riserva tuttavia il diritto, senza dover giustificare la sua decisione, di non accettare degli attivi e di rifiutare, a sua completa discrezione, delle operazioni proposte dal Cliente.

Il Cliente s'impegna a fornire alla Banca, su richiesta, tutte le informazioni inerenti l'origine dei suoi attivi.

Le scritture sono in principio l'oggetto d'avvisi e di conteggi e sono ricapitolate sotto forma di estratti periodici. I conti sono chiusi a scelta della Banca ogni fine mese, trimestre, semestre o anno.

La Banca non è tenuta a accreditare sul conto attivi a lei trasferiti se il nome e il numero del conto del Cliente non sono indicati con precisione dell'ordinante. In caso di divergenza tra il numero di conto e il nome del Cliente, la Banca può o rinviare gli attivi o conservarli senza accreditarli fino alla ricezione di istruzioni precise. Le stesse regole sono applicabili se l'ordinante indica, oltre al numero di Conto, un nome di codice o un pseudonimo.

4.2 INTERESSI

Salvo convenzione contraria, alcun interesse creditore è applicato sui conti correnti, indipendentemente dalla valuta. Fatto salvo quanto precede, la Banca si riserva il diritto di applicare alle liquidità in conto un tasso d'interesse negativo, determinato dalla Banca in funzione, in particolare, dei mercati finanziari, che integrano le condizioni imposte dalle banche centrali. Un interesse debitore è dovuto di pieno diritto e senza messa in mora sull'intero saldo debitore e può essere maggiorato a titolo di clausola penale in caso di mancato pagamento alla sua scadenza.

Salvo convenzione contraria, i crediti della Banca nei confronti del Cliente sono immediatamente esigibili, anche se la Banca non ne richiede espressamente il rimborso.

4.3 PROVVIGIONE

La Banca non è tenuta a eseguire le istruzioni ricevute se il Cliente non dispone di fondi liberamente disponibili a tale scopo o se il totale supera il limite di credito autorizzato. Se sono dati diversi ordini il cui importo supera quello disponibile, la Banca può rifiutare di eseguirli a sua discrezione secondo il suo libero giudizio.

4.4 CORRISPONDENTI

La Banca può piazzare tutti gli averi corrispondenti ai crediti sui conti del Cliente presso Terzi svizzeri o stranieri di sua scelta, a suo nome e a rischio esclusivo del Cliente. Per gli averi in valuta straniera, si rinvia alle disposizioni all'art. 7.1 riportate qui di seguito.

5. GESTIONE DEI DEPOSITI

5.1. DISPOSIZIONI GENERALI

La Banca contabilizza, conserva e amministra in base al loro tipo, i valori, che le sono stati affidati con la stessa cura che per i suoi. Può rifiutare qualsiasi deposito di valori senza indicare il motivo. I valori sono indicati nelle stime di portafoglio periodiche. La loro valutazione è indicata a titolo puramente informativo sulla base degli elementi e dei dati di cui dispone la Banca senza responsabilità da parte sua per quanto riguarda il loro valore effettivo.

Chi provvede al deposito può disporre in qualsiasi momento dei valori depositati, con riserva di restrizioni legali, di diritti di pegno, ritenzione e compensazione della Banca, di convenzioni particolari, di forma e di termini di consegna usuali e della loro restituzione alla Banca tramite i suoi corrispondenti.

Nella misura in cui gli estratti emessi dalla Banca indicano degli attivi depositati dal Cliente presso Terzi, è inteso che la Banca non risponde né della conservazione né della valutazione di questi attivi. Quindi, per quanto riguarda gli attivi depositati dal Cliente presso Terzi, gli estratti emessi dalla Banca non hanno nessun valore contrattuale e non costituiscono in alcun caso un riconoscimento di qualsiasi debito.

5.2. DEPOSITI APERTI

Vengono accettati in deposito aperto qualsiasi tipo di valore che presenta, alla consegna, le qualità necessarie per essere negoziato sul mercato del suo luogo di conservazione, tali carte-valori, metalli preziosi, investimenti sul mercato monetario e dei capitali, diritti-valori non incorporati in titoli, polizze assicurative, titoli di prova, altri valori e oggetti mobiliari.

Salvo istruzioni contrarie o impedimenti in particolare legati al tipo dei valori depositati, quest'ultimi possono essere custoditi per genere in un deposito collettivo, in quel caso il depositante possiede sul suo contenuto un diritto di co-proprietà proporzionale al numero di valori che ha depositato, senza poter esigere in nessuna maniera la restituzione di valori specificati.

La Banca può far trasferire, custodire e amministrare i valori depositati presso Terzi svizzeri o stranieri a sua scelta, a suo nome ma per conto e a rischio esclusivo del depositante, in base alle leggi e alle usanze del luogo di conservazione.

I valori depositati saranno in ogni caso sottoposti alle leggi e alle usanze del luogo della loro conservazione, nonché alle condizioni generali del Terzo depositario. In questo contesto, se il Cliente intende procedere all'acquisto o alla vendita di titoli o valori mobiliari americani o a eseguire dei transfer di contanti o di valori in dollari US, è reso attento del fatto che la Banca

può essere tenuta a fornire al Terzo depositario americano, a sua richiesta, ogni informazione riguardante le circostanze e il contesto di una particolare operazione, o riguardante il Cliente o l'avente diritto economico. Il Cliente rinuncia quindi già espressamente al beneficio del segreto professionale del banchiere previsto in particolare all'articolo 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (di seguito LB) e all'articolo 43 della Legge Federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (di seguito LBVM) nonché alla protezione della Legge federale sulla protezione dei dati (di seguito LPD) e autorizza la Banca a comunicare ai Terzi Depositari le informazioni richieste nel contesto dell'esecuzione delle sue istruzioni, comprese quelle non emanante dal Cliente ma da un firmatario autorizzato.

Se, in base alle leggi e alle usanze, la restituzione dovesse risultare difficile o impossibile, la Banca avrebbe unicamente l'obbligo di procurare al depositante una pretesa per tentare di ottenere al posto della loro conservazione la restituzione proporzionale dei valori affidati, sempre che una tale pretesa sia trasmissibile. Il Cliente s'impegna a non impartire alcuna istruzione a questi Terzi e a non effettuare nessun atto di disposizione (compresa la costituzione di garanzie) presso detti Terzi basato sui valori in questione. In caso di violazione di questo impegno, la Banca è libera da qualsiasi responsabilità in rapporto a detti valori e il Cliente è tenuto a indennizzarla di qualsiasi conseguenza dannosa. Il Cliente si assume tutti i rischi e le conseguenze che potrebbero coinvolgere direttamente o indirettamente questi averi da eventuali misure legali, economiche, politiche, fiscali, amministrative o in caso di eventi di forza maggiore, di atti di rivolte o di guerra nei paesi dai quali dipendono questi valori o nei quali sono depositati, nonché il rischio di insolvenza di ogni corrispondente.

I valori nominativi sono principalmente iscritti a nome del depositante, compresi quelli presso Terzi. Se un'iscrizione di questo tipo dovesse essere impossibile o inusuale nel luogo di conservazione o inopportuna, avviene in modo fiduciario a nome della Banca o di un Terzo, ma per conto e a rischio del depositante. Il Cliente è consapevole che, in questi due ultimi casi, non potrà essere nella misura di esercitare i diritti sociali legati ai valori, in particolare per quelli di emittenti svizzeri.

In mancanza di istruzioni speciali impartite in tempo utile, la Banca assume l'amministrazione usuale dei valori affidati, quale l'incasso dei frutti e dei prodotti, il rinnovo dei coupon, lo scambio di certificati intermediari contro titoli definitivi, la sorveglianza in base ai mezzi d'informazione usuali nel settore dei prelievi, delle denunce, degli ammortamenti, dei diritti di conversione e di sottoscrizione. In assenza di istruzioni di questo tipo, ogni atto di disposizione e iniziativa necessari alla conservazione dei diritti legati ai valori depositati e all'esercizio, l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione, conversione o opzione, sono invece a carico del depositante, ma la Banca può tuttavia, senza esservi costretta, agire secondo il proprio giudizio, a rischio del depositante. La Banca non è nemmeno tenuta a fare valere i diritti del Cliente derivanti dai valori depositati in procedure giudiziarie, di arbitraggio, di liquidazione, di ristrutturazione o di fallimento, e nemmeno di partecipare a tutte le altre procedure, contenziose o meno, in particolare a delle azioni collettive per il risarcimento del danno (class actions), né a procurarsi le informazioni richieste in questo contesto. Le iniziative di questo tipo sono a carico del Cliente. La Banca gli trasmette però, in questo contesto, con le riserve riportate qui di seguito, le informazioni che riceve da parte dei suoi corrispondenti in questione. La Banca non è tenuta a trasmettere al Cliente le informazioni che riceve di cui dispone secondo le fonti usuali del settore se queste non le arrivano in tempo o se il loro trattamento presume delle ricerche o altre iniziative investigatrici da parte sua. Inoltre, non è nemmeno tenuta a trasmettere le informazioni ricevute riguardanti le assemblee generali o delle azioni collettive in assenza di richiesta specifica da parte del Cliente. La Banca esercita il diritto di voto relativo ai valori affidati soltanto sulla base di una procura scritta. In mancanza di istruzioni e procure di questo tipo, la Banca non si assume alcun obbligo di rappresentare a qualsiasi assemblea generale. La Banca non risponde dell'omissione o della non esecuzione in tempi utili di un'operazione a intraprendere in merito ai valori in deposito, tranne se è stabilito che l'operazione e la scadenza sono stati sufficientemente pubblicizzati e che ha commesso una colpa grave.

In caso di deposito di titoli con stampa differita, la Banca è autorizzata, per conto del depositante, a esigere la stampa e la consegna dei titoli e l'annullamento di quelli esistenti, di procedere agli atti amministrativi usuali, a impartire qualsiasi istruzione necessaria all'emittente, a procurarsi le informazioni indispensabili e a eseguire gli ordini di borsa in qualità di contraente.

In caso di deposito e estrazione a sorte dei valori sottoposti alla procedura di estrazione a sorte, la Banca ripartisce i valori estratti a sorte proporzionalmente tra i depositanti.

5.3. PROTEZIONE DEI DEPOSITI BANCARI IN SVIZZERA

5.3.1. TRATTAMENTO DEGLI AVERI IN DEPOSITO IN CASO DI LIQUIDAZIONE FORZATA DELLA BANCA.

In caso di liquidazione forzata della Banca, i valori depositati ai sensi dell'art. 16 e 37d LB non fanno parte della massa in liquidazione ma sono separati a favore del Cliente che deposita, con riserva di tutti i crediti della Banca nei suoi confronti. Se è la Banca stessa depositante presso un Terzo in Svizzera o all'estero, i valori depositati sono ritenuti essere dei suoi Clienti e quindi sono anche separati dalla massa in liquidazione. Questi valori comprendono in particolare le cose mobili e i titoli depositati dai Clienti, nonché le cose mobiliari, i titoli e i crediti che la Banca detiene a titolo fiduciario per conto dei Clienti depositanti.

5.3.2 DEPOSITI PRIVILEGIATI

In base all'art. 37a LB, i depositi presso la Banca a nome del Cliente depositante sono collocati fino a un importo massimo di CHF 100'000.- alla seconda classe di creditori ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento. Un credito viene privilegiato una sola volta, anche se dovesse avere diversi titolari. Si applica la stessa regola se il Cliente depositante detiene diversi conti presso la Banca.

Secondo l'art. 37h LB, le banche fanno di tutto per garantire i depositi privilegiati e sono tenute ad aderire a tale fine al sistema di autoregolazione delle banche. La Banca è quindi obbligata, come qualsiasi banca e qualsiasi commerciante di valori mobiliari in Svizzera, a firmare la Convenzione delle banche e dei commercianti in valori mobiliari relativa alla garanzia dei depositi. I depositi dei Clienti sono quindi assicurati fino a un tetto massimo di CHF 100 000 per Cliente. Sono anche considerati depositi le obbligazioni di cassa depositate presso la banca emittente a nome del depositante. ESI svizzera assicura la garanzia di depositi in Svizzera, il cui funzionamento è spiegato in dettaglio all'indirizzo « www.esisuisse.ch ».

6. LOCAZIONE DELLE CASSETTE DI SICUREZZA

6.1. OGGETTO, PREZZO E INCESSIBILITÀ DELLA LOCAZIONE

La Banca mette a disposizione dei propri Clienti, nelle camere blindate in alcune delle sue sedi, delle cassette di sicurezza di diverse dimensioni per la custodia discreta e sicura di documenti, valori, oggetti e metalli preziosi appropriati, non di origine o di tipo illecito, infiammabile, nocivo, pericoloso, o non adatto alla conservazione bancaria. Il locatario risponde di qualsiasi conseguenza e danno risultante dalla violazione di detta disposizione. Il contenuto delle cassette è noto soltanto al locatario ed è depositato a suo rischio. La Banca si riserva il diritto di verificare la natura degli oggetti depositati o a depositare nelle cassette in presenza del locatario. Per motivi di sicurezza o per altre cause imperative, la Banca è anche autorizzata ad aprire un deposito chiuso in assenza del Cliente e a sue spese, possibilmente in presenza di un pubblico ufficiale.

Per ogni deposito chiuso, il Cliente deve in principio rilasciare una dichiarazione firmata che indichi il tipo e il valore dei beni depositati.

L'imballaggio deve indicare l'indirizzo preciso del depositante e deve essere sigillato in maniera da non poter essere aperto senza danneggiare i sigilli. L'assicurazione dei valori depositati è a carico del depositante.

Il locatario dovrà presentarsi personalmente presso la Banca per concludere la locazione.

La Banca assicura la protezione e la sorveglianza delle cassette con la stessa cura che le camere blindate che servono alla custodia dei suoi propri valori. Risponde soltanto dei danni causati per sua colpa grave e provati dal locatario, ma al massimo sino all'importo del valore assicurato dichiarato alla Banca.

L'assicurazione dei valori depositati è a carico del locatario.

Qualsiasi trasferimento e cessione della locazione e ogni sublocazione sono vietati.

Il prezzo della locazione è pagabile in anticipo e per l'intera durata di locazione, anche se viene terminata anticipatamente.

Al momento della restituzione del deposito, il depositante deve segnalare immediatamente eventuali alterazioni dei sigilli dell'imballaggio o del contenuto del deposito. La conferma di ricevuta senza riserva del depositante svincola la Banca da qualsiasi responsabilità.

La Banca non si assume l'amministrazione dei valori in depositi chiusi.

6.2. ACCESSO ALLE CASSETTE DI SICUREZZA

Ogni cassetta è munita di una serratura elettronica della quale soltanto il locatario possiede il codice. Questa cassetta può essere aperta soltanto in presenza di un rappresentante della Banca. Prima di lasciare i locali della Banca, il locatario dovrà avvisare il collaboratore responsabile delle casseforti, per fargli controllare che la cassetta sia stata chiusa regolarmente. Il locatario è responsabile del codice che ha ricevuto. In caso di perdita o di furto, deve immediatamente avvisare la Banca e questa provvederà subito al cambio della serratura. L'apertura della cassetta avrà luogo con effrazione in presenza del locatario o del suo rappresentante autorizzato. Il locatario risponde di tutte le spese e dei danni dovuti alle trasformazioni imposte. Se lo desidera, il locatario può depositare il suo codice presso la Banca in una sacca di sicurezza dietro pagamento di un diritto.

L'accesso alle cassette di sicurezza avviene durante gli orari di apertura degli sportelli della Banca dietro rilascio della firma del locatario o delle persone da lui autorizzate e, se desiderato dal locatario, del codice o della password d'accesso.

La Banca si riserva il diritto di richiedere ogni altro documento di legittimazione.

In caso di decesso del locatario, gli eredi devono, salvo convenzione contraria con la Banca, giustificare i loro diritti a soddisfazione di quest'ultima prima di essere autorizzati ad accedere alle cassette e di disporre del suo contenuto.

6.3. DURATA E FINE DELLA LOCAZIONE

La locazione è stipulata per una durata indeterminata. Il locatario può disdire la presente convenzione per iscritto a fine di ogni trimestre e rispettando un termine di disdetta di 14 giorni. La Banca si riserva però il diritto di disdire in qualsiasi momento le locazioni in corso con effetto immediato e senza dover indicare i motivi tramite lettera raccomandata inviata 4 settimane prima al locatario all'ultimo suo indirizzo noto. La pigione pagata per il periodo in corso non sarà restituita. A scadenza del contratto di locazione, il locatario è tenuto a liberare la cassetta del suo contenuto e a restituire le chiavi che gli sono state affidate. Se dopo la diffida scritta della Banca non vi procede nel termine di 30 giorni, la Banca può fare aprire la cassetta di sicurezza in presenza di un pubblico ufficiale, a spese del locatario, e rivalersi del contenuto di tutto quanto a lui dovuto per affitti in ritardo, perdite di chiavi, deterioramento, ecc.

7. OPERAZIONI CORRENTI

7.1. OPERAZIONI IN VALUTE ESTERE

Ogni operazione in valuta estera è sottoposta al rispetto della regolamentazione svizzera e dei paesi dei quali dipendono queste valute. Se la loro esecuzione dovesse risultare impossibile o illecita, il Cliente si assume da solo tutti i rispettivi danni e conseguenze.

La Banca si riserva, senza esservi tenuta, di eseguire qualsiasi operazione in valuta estera tramite il credito o l'addebito di ogni conto del Cliente, al cambio in vigore alla data dell'operazione, se il Cliente non dispone di un conto o di una copertura sufficiente nella valuta corrispondente, se detta valuta non è disponibile, non liberamente trasferibile o non integralmente convertibile, o in caso di esercizio tramite la Banca dei suoi diritti di pegno, di compensazione e di ritenzione. Qualsiasi spesa, commissione, imposta e tassa risultante dalla detenzione di detti averi sono a carico esclusivo del Cliente. Qualsiasi perdita di cambio o altro sono all'occorrenza a carico del Cliente.

Gli averi in valuta estera possono essere piazzati a nome della Banca, ma per conto e a rischio del Cliente, presso dei corrispondenti della Banca nella zona monetaria in questione o al di fuori da questa. Il Cliente si assume, proporzionalmente alla sua parte, tutti i rischi e le conseguenze possibili che potrebbero pregiudicare direttamente o indirettamente questi averi a causa di eventuali misure legali, economiche, politiche, fiscali, amministrative o di eventi di forza maggiore, di rivolte o di guerra nei paesi dai quali dipendono dette valute o nei quali sono tenuti i conti o gli averi depositati, nonché il rischio di insolvenza di ogni corrispondente. Se a causa di queste misure la restituzione degli averi dovesse risultare difficile o impossibile, la Banca avrebbe unicamente l'obbligo di procurare al Cliente una pretesa per tentare di ottenere al posto della loro conservazione la restituzione proporzionale degli averi affidati, sempre che una tale pretesa sia trasmissibile.

La Banca si libera validamente da qualsiasi obbligo in valuta estera procedendo esclusivamente alla scritturazione contabile nel luogo dove sono tenuti i conti presso i suoi corrispondenti, alla rimessa al Cliente degli assegni emessi sui suoi corrispondenti o degli istituti dei paesi dove dette valute hanno corso legale, oppure facendo tenere gli averi a disposizione del Cliente da quest'ultimi.

7.2. OPERAZIONI DI BORSA

La Banca esegue e trasmette gli ordini di borsa a rischio del Cliente, conformemente alle istruzioni ricevute e alle leggi, alle regole e agli usi dei mercati in questione. Se la loro esecuzione dovesse risultare impossibile o illecita, il Cliente si assume da solo tutti i rispettivi danni e conseguenze.

Salvo istruzioni contrarie, gli ordini riguardanti dei valori trattati su diversi mercati sono eseguiti, a discrezione della Banca, su uno o l'altro di questi compreso il mercato fuori borsa.

Ogni ordine deve rispettare le condizioni figuranti al sottostante punto 9.3 relativo all'esecuzione delle istruzioni. Se un ordine in corso di esecuzione è confermato o modificato senza specificazione, viene preso in considerazione come un nuovo ordine.

Salvo convenzione speciale, tutti gli ordini devono essere totalmente coperti. In caso di esecuzione di un ordine senza provvigione sufficiente, questa deve essere completata nelle 48 ore, altrimenti la Banca può senza preavviso effettuare l'operazione inversa e contabilizzare il risultato delle due operazioni per conto del Cliente.

Sono inoltre applicabili le disposizioni del sottostante art. 7.3.

7.3. OPERAZIONI SU VALORI MOBILIARI

Sono applicabili alle operazioni sui valori mobiliari le leggi e le regole in vigore in particolare sui mercati, luogo di emissione e di conservazione. Indirizzando alla Banca delle istruzioni che si basano su operazioni di questo tipo, il Cliente conferma di sottoporvisi senza riserva. In virtù delle disposizioni che ne derivano, volte in particolare alla trasparenza e alla sorveglianza dei mercati (prescrivendo per esempio a questo scopo degli annunci obbligatori di partecipazione qualificata o preponderante o la fornitura di informazioni su determinate transazioni), la percezione, l'esenzione o la riduzione di ritenute alla fonte, la Banca può essere tenuta e, se necessario, già autorizzata da parte del Cliente a fornire agli addetti e alle autorità in questione delle informazioni relative a dette operazioni, il Cliente, l'ordinante e/o l'avente diritto, compreso se essa agisce a nome proprio.

In tal senso, il Cliente riconosce e ammette che se desidera detenere dei titoli americani (*US Securities*), è tenuto a firmare anticipatamente il formulario adatto della Banca, in base al quale deve confermare la sua qualità o meno di cittadino e/o di contribuente degli Stati Uniti d'America (*US person* ou *non-US person*). Il Cliente s'impegna a informare immediatamente la Banca se il suo statuto passa da « non-US person » a « US person ».

Salvo istruzioni contrarie, gli ordini possono essere eseguiti, a discrezione della Banca, su ogni borsa o su ogni mercato o piattaforma di negoziazione, mediante broker e market maker, o nel quadro di una transazione a trattativa privata. La Banca sceglie i broker e i market maker ai quali affida l'esecuzione degli ordini. Questi intervengono a rischio esclusivo del Cliente.

La Banca è libera di eseguire gli ordini in qualità d'intermediario o di controparte, e di applicarli presso la sua Clientela, in questi ultimi due casi, purché questo modo di fare non risultasse dannoso per il Cliente. Per tutti gli ordini di borsa o quelli trattati su tutti gli altri mercati o piattaforme di negoziazione, la Banca agisce principalmente in qualità di intermediario, a nome proprio ma per conto e a rischio del Cliente. Se la Banca agisce come intermediario, le spese della Banca (mediazione del corrispondente, spese di porto, assicurazione, ecc.) e la commissione d'intervento della Banca vanno ad aggiungersi al prezzo delle transazioni.

Il Cliente s'impegna a rispettare i limiti di posizioni imposti dalle borse, mercati e piattaforme di negoziazione nei confronti della sua posizione globale, tenendo conto eventualmente di quella che detiene presso altri depositari.

Salvo accordo speciale contrario, tutti gli ordini devono essere totalmente coperti. In caso di posizione scoperta, la Banca è in ogni caso autorizzata a effettuare l'operazione inversa e a contabilizzare il risultato delle due operazioni sul conto del Cliente.

Soltanto il Cliente è responsabile di seguire le sue posizioni e di soddisfare gli obblighi di comunicazione di superamento delle soglie di partecipazioni significative, sempre tenendo conto delle posizioni che possiede eventualmente presso altri depositari. La Banca non è tenuta ad attirare la sua attenzione sui suoi obblighi di comunicazione. La Banca può essere tenuta essa stessa, ed in questo caso già autorizzata dal Cliente, a fornire alle autorità, borse, depositi centrali, e/o emittenti in questione, informazioni in merito in particolare al Cliente, le sue posizioni e le sue transazioni, o l'avente diritto economico, nel caso in cui soglie di questo tipo sono state superate nei propri registri.

La Banca può rinunciare, totalmente o in parte e con riserva di avvisarne il Cliente, a gestire dei valori se la loro gestione implicherebbe per lei un obbligo di comunicazione. Inoltre, può fare iscrivere dei valori a nome del Cliente se la loro iscrizione a suo nome implicherebbe per lei un obbligo di comunicazione o se la posizione del Cliente, considerata individualmente o globalmente con quella di qualsiasi altro Cliente che agisce (o che pare agire) di concerto, supera una soglia di comunicazione. Inoltre, soltanto il Cliente è responsabile di soddisfare gli obblighi di comunicazione delle transazioni di dirigenti. La Banca non è tenuta ad attirare l'attenzione del Cliente su queste.

Per gli investimenti in fondi di investimento e prodotti finanziari non pubblicizzati o distribuiti dalla Banca, il Cliente si fa carico personalmente di ottenere tutta la relativa documentazione esplicativa e contrattuale e svincola la Banca da ogni responsabilità in questo contesto. Questo disclaimer è valido solo se la documentazione non è disponibile o altrimenti accessibile. Se la documentazione è accessibile dalla Banca, deve essere fornita al Cliente secondo il principio del "ragionevole sforzo". A tal fine, è sufficiente fornire al cliente un link a un sito web (ad esempio il sito di SIX o della Banca) dove il documento contenente le informazioni chiave è accessibile. In particolare se agisce a titolo fiduciario, la Banca si riserva il diritto, a suo completo scarico, di rifiutare qualsiasi istruzione d'investimento in valori di questo tipo in assenza dell'ottenimento del formulario di sottoscrizione e di qualsiasi documentazione esplicativa e contrattuale debitamente compilata e firmata per accordo da parte del Cliente.

Indirizzando alla Banca delle istruzioni basate su ogni tipo di valore mobiliare, il Cliente attesta, in aggiunta agli altri punti previsti dalle disposizioni al punto 7.6 qui di seguito:

- di aver preso atto di tutti i documenti pertinenti e di aver posto ogni eventuale domanda in merito al loro contenuto, di aver letto e capito ogni documento di sottoscrizione eventuale;
- di soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità fissate nei documenti di sottoscrizione (nazionalità, domicilio, sede sociale, professione, statuto, ecc.);

- dell'esattezza di tutte le informazioni che lo riguardano negli eventuali formulari di sottoscrizione e di riconoscere di essere legato dai loro termini come se fosse lui direttamente a firmare;
- di essere consapevole che la detenzione di valori immobiliari stranieri, in particolare, ma non solo, americani o inglesi, può talvolta comportare conseguenze fiscali, in particolare, in materia di imposta di successione, indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio del detentore defunto;
- che quando la Banca agisce sulla base di una mera esecuzione o *Execution Only* (cioè quando la Banca non esegue ordini sulla base di consigli in relazione a un mandato di consulenza con il Cliente), non avrà luogo alcun test di appropriatezza o adeguatezza in relazione a qualsiasi ordine o istruzione effettuato dal Cliente.

7.4. DEPOSITI E PRELIEVI DI DENARO

La Banca si riserva il diritto di limitare i prelievi in denaro, in particolare in virtù dell'applicazione di regolamentazioni finanziarie, bancarie, fiscali o altre.

7.5. OPERAZIONI DI CAMBIO E SUI METALLI PREZIOSI

La Banca acquista e vende al meglio, nel quadro della regolamentazione dei cambi in vigore, delle valute a pronti o a termine, dei biglietti di banca stranieri e dei metalli preziosi. In caso di non esecuzione degli obblighi del Cliente alla scadenza delle operazioni a termine, la Banca può, a spese del Cliente, o disdire di pieno diritto il contratto, o eseguire l'operazione conformemente ai suoi termini. La prova di conformità dell'operazione alle prescrizioni legali in materia di transazioni in valute estere è compito del Cliente. Il Cliente supporta da solo qualsiasi danno e conseguenza risultante, a completo sgravio della Banca.

7.6. INFORMAZIONI SUI RISCHI

Ogni investimento o operazione comprende dei rischi, indipendentemente dal mercato, dall'emittente e/o dai sottostanti in questione.

I rischi usuali comprendono in particolare i rischi di corso, che possono essere legati alle fluttuazioni dei tassi d'interesse, ai corsi di cambio, a altri fattori generali che influiscono sul mercato o a fattori particolari riguardanti l'emittente, nonché ai rischi del creditore o azionista legati alla solvibilità o al default dell'emittente. La performance passata degli investimenti non è un'indicazione della loro performance futura. L'assenza di diversificazione degli investimenti è fonte di rischi. Il valore di un portafoglio può variare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla fluttuazione generalizzata dei mercati o della strategia adottata per quanto riguarda i rischi e nonostante la diligenza con la quale viene gestito.

Alcuni tipi di transazioni e investimenti presentano inoltre dei rischi particolari, quali un potenziale di rischio elevato o una struttura di rischi complessa, come in particolare le opzioni, le operazioni a scadenza (forward e future), i prodotti strutturati, i prodotti di finanziamento o di transfer di rischio (derivati del credito o derivati legati alla realizzazione di un evento), investimenti alternativi o non tradizionali (« hedge funds », « private equity », immobiliari, metalli preziosi e altre materie prime), e investimenti su mercati emergenti.

Il Cliente che apre un deposito riceve dalla Banca informazioni standardizzate sul tipo e i rischi di dette operazioni sui valori mobiliari. A tale proposito, la Banca consegna al Cliente il depliant dell'Associazione svizzera dei banchieri relativa ai rischi inerenti alla negoziazione di strumenti finanziari. Queste informazioni si applicano per analogia, nella misura pertinente, alle operazioni su valute e altri mercati o sottostanti.

La Banca rimanda inoltre il Cliente ai prospetti, alle comunicazioni, ai documenti contrattuali di vendita, ai documenti di sottoscrizione e a tutti gli altri documenti d'informazione equivalenti accessibili al pubblico in occasione dell'emissione o dell'investimento degli strumenti nei quali il Cliente desidera investire, nella misura in cui questi documenti informino sui rischi legati alle operazioni in questione. In questo contesto sono applicabili le suddette disposizioni del punto 7.3. In base agli strumenti e alle operazioni, il Cliente può perdere la totalità o parte delle somme investite e, in alcuni casi, essere tenuto a versare un importo superiore a quello versato inizialmente. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento delle informazioni supplementari alla Banca. Salvo richiesta espressa, egli rinuncia a qualsiasi informazione complementare a tale proposito.

Indirizzando alla Banca delle istruzioni in relazione a ogni tipo di operazione, il Cliente attesta, in aggiunta agli altri punti previsti dalle disposizioni al suddetto punto 7.3:

- di aver preso atto di tutti i documenti pertinenti e di porre ogni eventuale domanda in merito al loro contenuto, di aver letto e capito ogni documento di sottoscrizione eventuale;
- di aver ricevuto dalla Banca ogni informazione utile e necessaria in questo contesto;
- di disporre di conoscenze e di un'esperienza sufficiente nel settore finanziario per valutarne i vantaggi, i rischi (da solo o con l'assistenza dei propri consiglieri finanziari, giuridici e fiscali), tenendo conto dei suoi obiettivi e della sua situazione personale, finanziaria e fiscale;
- di aver proceduto a una valutazione di questo tipo anche se l'operazione è stata oggetto di un consiglio preliminare della Banca, compresi il tipo e l'estensione dei rischi legati all'operazione e di essere pronto ad assumerli completamente.

La Banca può essere obbligata dai requisiti legali e regolamentari applicabili o dal rapporto contrattuale con il Cliente a fornire al Cliente alcuni documenti (come fogli informativi di base, documenti informativi per gli investitori, prospetti o relazioni). Il Cliente autorizza la Banca a fornire questi documenti al Cliente o ad inviarglieli per via elettronica/comunicazione o fax, anche se non c'è una rinuncia esplicita, invece di inviare una copia cartacea.

Il Cliente riconosce che la fornitura di documenti informativi chiave da parte della Banca nel caso di raccomandazioni di investimento tra assenti può non essere possibile prima dell'esecuzione della relativa transazione. Il Cliente accetta espressamente che i documenti informativi chiave saranno forniti dalla Banca dopo l'esecuzione della transazione.

7.7. TRANSFER DI FONDI E DI VALORI MOBILIARI

L'esecuzione degli ordini di transfer di fondi e valori mobiliari, sia in Svizzera che transfrontaliera, è soggetta alle leggi, alle regole e alle usanze in vigore in Svizzera e nei paesi in questione, in particolare nella lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

In questo contesto, la Banca può essere tenuta a fornire a dei Terzi coinvolti nel traffico dei pagamenti elettronici, quali beneficiari, corrispondenti e l'insieme dei partecipanti e degli operatori della rete e dei sistemi di elaborazione, in particolare della società SIC (*Swiss Interbank Clearing*) o della società SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), le informazioni e i dati, alcuni a carattere personale, riferiti sia al Cliente (considerato come ordinante anche se non è personalmente l'autore dell'istruzione di transfer) che al destinatario del pagamento da accreditare, in particolare ma non esclusivamente, i cognomi e nomi/la ragione sociale, il numero di conto, ma anche, su richiesta di determinati sistemi di pagamento, il codice IBAN (*International Bank Account Number*), l'indirizzo di domicilio/della sede sociale nonché il codice BIC (*Bank Identifier Code*). Queste regole sono altrettanto obbligatorie per i conti a designazione convenzionale possono essere applicate per il transfer di titoli, nonché per la ricezione di versamenti nazionali e transfrontalieri effettuati in euro su ordine del Cliente o del suo mandatario conformemente alle norme vigenti per le operazioni di pagamento SEPA (*Single Euro Payments Area* o Area unica di pagamenti in euro). Inoltre, il Cliente comprende e accetta che alcune banche straniere richiedono delle informazioni sull'avente/sugli aventi diritto economico(i) degli averi trasferiti, senza le quali le istruzioni non sono effettuate o gli averi sono bloccati da queste banche destinatarie.

Il Cliente ammette e conviene inoltre che in virtù delle leggi e delle regolamentazioni straniere tutte le parti partecipanti a una transazione possono a loro volta trasmettere questi dati alle autorità e agli organismi ufficiali di appartenenza nonché a Terzi (in particolare, ai fini di elaborazione o di archiviazione) trovandosi in altri paesi, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, quali gli Stati Uniti d'America. Al Cliente viene consigliato, se del caso, di informarsi sull'importanza precisa di dette regole, e di istruire in maniera appropriata ogni eventuale firmatario autorizzato.

Le transazioni in valute straniere sono eseguite tramite canali internazionali; la stessa cosa può essere valida per i transfer in franchi svizzeri.

In questo contesto, il Cliente è reso attento al fatto che se le informazioni e i dati che lo concernano provengono dall'estero, non sono più protetti dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sulla protezione dei dati e dal segreto professionale del banchiere (o segreto bancario) e sono soggetti alle disposizioni e alle misure straniere in vigore. Il Cliente è anche consapevole che le regole svizzere che assicurano la protezione e la sicurezza di dette informazioni e di detti dati non hanno necessariamente i loro equivalenti in alcuni paesi all'estero.

Il Cliente rinuncia quindi espressamente al beneficio del segreto bancario e alla protezione della Legge federale sulla protezione dei dati e autorizza espressamente la Banca a comunicare le informazioni richieste nel quadro dell'esecuzione dei suoi ordini di transfer di fondi e di valori mobiliari, compresi quelli non risultanti dal Cliente stesso ma da un firmatario autorizzato, nella misura richiesta dalla legislazione e dalle suddette regolamentazioni applicabili.

7.8. TITOLI DI CAMBIO E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

La Banca può fornire, su richiesta a determinate condizioni, degli assegni da conservare con grande cura e la cui perdita, furto o utilizzo abusivo devono esserle immediatamente comunicati. Il Cliente e il detentore supportano qualsiasi danno e conseguenza risultante, a completo sgravio della Banca.

In caso di opposizione scritta dal Cliente per il pagamento di un assegno da lui emesso, perso o rubato, la Banca può, nel caso in cui ne rifiutasse il pagamento, rendere l'importo dell'assegno indisponibile fino alla soluzione amichevole o giudiziaria della lite tra l'emittente e il beneficiario.

La Banca si riserva il diritto di pagare un assegno dopo la scadenza del termine di presentazione, di rifiutare il pagamento di qualsiasi assegno non totalmente coperto, e di revocare in qualsiasi momento con effetto immediato e senza dover indicare i motivi l'autorizzazione a emettere degli assegni, in tal caso gli assegni non utilizzati le devono immediatamente essere restituiti.

Se la Banca rifiuta di onorare un assegno, non risponde delle conseguenze legate alle indicazioni che ha dovuto comunicare al suo beneficiario.

L'incasso dei titoli di cambio e altri strumenti analoghi è sottomesso alle disposizioni riportate qui di seguito, precisando che la Banca non è tenuta in nessuna circostanza a procedere quindi al pretesto per mancata accettazione o pagamento, né di darne avviso né di rispettare i termini legati relativi ai titoli che detiene, sia in qualità di proprietario, di beneficiario, di portatore o mandatario all'incasso, e che, se tuttavia dovesse espletare dette formalità, lo fa senza assumersi alcuna responsabilità. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente tutti gli importi incassati, nel caso in cui il trattario ritornerebbe sul suo pagamento, indipendentemente dal momento.

Il Cliente svincola per questo motivo la Banca da qualsiasi responsabilità per impegni che potrebbe aver assunto a conto suo per quanto riguarda i titoli di cambio e altri strumenti analoghi.

La Banca può anche consegnare al Cliente (o al suo mandatario) su sua richiesta e a sue spese una carta bancaria. Se il Cliente decide di ordinare una carta bancaria, riconosce e ammette che la Banca è tenuta a comunicare la sua identità e altre informazioni personali alla società emittente che può essere situata in un paese diverso dalla Svizzera. Utilizzando una carta bancaria, il Cliente è consapevole e accetta anche che dei Terzi possano venire a conoscenza dell'esistenza del suo rapporto con la Banca.

Il Cliente prende atto e accetta che la Banca può in qualsiasi momento e senza doverne indicare i motivi richiedere alla società emittente di bloccare o disdire la carta, con effetto immediato, in particolare, se i rapporti tra la Banca e il Cliente vengono disdetti da una o l'altra parte. La disdetta comporta l'esigibilità senza alcuna altra formalità di tutte le somme ancora dovute in virtù della carta bancaria.

Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca gli restituisce il saldo creditore del conto a sua disposizione soltanto dopo la restituzione effettiva della o delle carta(e) bancaria(e), dei moduli di assegno inutilizzati e la conferma che non c'è più nessun modulo di assegno in circolazione.

7.9. INCASSI

L'incasso di tutti i documenti che danno diritto a un pagamento quali i titoli di cambio, polizze di carico, lettere di credito, fatture, quietanze, titoli di credito sottostà alle regole e alle usanze internazionali.

La Banca non accetta, per principio, d'incassare per conto del Cliente degli assegni, titoli di cambio, o documenti legati direttamente all'ordine della Banca di cui il Cliente è creditore o beneficiario effettivo.

La Banca può regolarizzare i documenti, in particolare completare quelli in bianco, a rischio del rimettente. Non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la forma, la regolarità e l'autenticità dei documenti che autorizza all'incasso, né per quanto riguarda le indicazioni, le menzioni e le firme ivi riportate.

La Banca non è tenuta a osservare al di là delle sue possibilità materiali le forme e i termini legali per la conservazione dei diritti legati a detti documenti e declina qualsiasi responsabilità nel caso della loro non osservazione.

La Banca può accettare tutti gli strumenti per il pagamento di tutti i documenti a incassare, senza essere responsabile nel caso in cui detti strumenti non verrebbero adempiuti.

In caso di non pagamento dei documenti alla loro scadenza, la Banca può, senza che questo comporti novazione, addebitare sul conto del Cliente l'importo precedentemente accreditato o scontato e può, fino al rimborso dell'eventuale saldo del conto, trattenere i documenti ed esercitare a suo profitto tutti i relativi diritti nei confronti di qualsiasi persona obbligata in virtù degli stessi.

Trattandosi di titoli di cambio, il Cliente è tenuto in qualsiasi momento a rimborsare la Banca, e quest'ultima può addebitare il suo conto di qualsiasi importo incassato per il quale è in corso un ricorso contro di lei in virtù delle leggi e delle regolamentazioni straniere (in particolare americane) permettendo al trattario di fare ricorso contro il girante per il rimborso dell'importo pagato, in particolare in caso di contestazione della loro validità formale o di girata.

7.10. DOMICILIAZIONE

Ogni domiciliazione da parte del Cliente di documenti e cambiali tratte su di lui è soggetta all'accettazione preliminare della Banca e comporta il mandato alla Banca di pagarli addebitando il suo conto, con riserva di provvigione sufficiente. Salvo

istruzioni di domiciliazione generale, il Cliente deve avvisare in tempo prima della scadenza la Banca della domiciliazione. Salvo istruzioni contrarie, la Banca non paga i documenti e le cambiali presentati in ritardo, le cui menzioni sono diverse da quelle dell'avviso di domiciliazione o le cui istruzioni sono imprecise o ambigue. La Banca non risponde dell'autenticità e della validità e dell'arrivo ritardato degli avvisi di domiciliazione dei documenti e delle cambiali domiciliati pagati su istruzione del Cliente.

8. OPERAZIONI DI CREDITO

8.1. DISPOSIZIONI APPLICABILI

Qualsiasi operazione di credito, in qualsiasi forma, è retta dalle clausole e condizioni figuranti nelle presenti Condizioni Generali, completate eventualmente da Condizioni specifiche che regolano in particolare le linee di credito e eventuali condizioni particolari concordate per iscritto.

Ogni comunicazione della Banca in rapporto a un credito accordato al Cliente può essergli indirizzata con lettera raccomandata, lettere ordinaria, telecopia, e-mail, o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che la Banca ritiene appropriata.

8.2. MODALITÀ

Ogni credito, realizzabile sul conto corrente, può essere utilizzato, in base ai bisogni del Cliente debitore, per delle somme e sotto diverse forme accettate dalla Banca, in particolare prelievi in tesoreria quali scoperti del conto corrente o anticipi a scadenza fissa per periodi definiti, emissione di ordine e sotto la responsabilità del Cliente di garanzie o di crediti documentari, conclusione di operazioni di mercato quali contratti di cambio di valute o metalli preziosi, acquisti/vendite di opzioni, ecc. La Banca ha il diritto di rifiutare, a sua discrezione, qualsiasi operazione i cui termini non sarebbero conformi alle sue esigenze.

8.3. DURATA E RIMBORSO

Salvo convenzione particolare, il Cliente e la Banca hanno il diritto di mettere fine al credito previo preavviso di 30 giorni notificato per iscritto alla controparte. In questo caso, il credito sarebbe rimborsabile alla scadenza di 30 giorni per gli scoperti del conto corrente e alle rispettive scadenze degli avanzi a scadenza fissa. Gli altri impegni, impegni condizionali o operazioni di mercato saranno estinti alla scadenza definita inizialmente. Dal momento della notifica di preavviso di disdetta, non sarà autorizzato nessun utilizzo supplementare del credito accordato.

Fatto salvo quanto precede, la Banca si riserva il diritto di mettere fine al credito senza preavviso, avvisando il Cliente se accadono degli eventi che deteriorano la situazione finanziaria del Cliente, che compromettono la fiducia accordatagli o che riducono il valore delle sicurezze del credito, se il Cliente non soddisfa i suoi obblighi o vi si oppone, compresi nei confronti dei Terzi creditori, nonché in caso di decesso del Cliente e in tutti i casi in cui la legge e i principi generali del diritto l'autorizzano. Se la Banca mette quindi fine con effetto immediato al credito, la totalità di tutti i suoi crediti, compresi quelli non scaduti, quali gli anticipi a scadenza fissa in corso, e quelli condizionali, sono immediatamente esigibili senza altra messa in mora. Inoltre, la Banca è autorizzata a liquidare anticipatamente le operazioni di mercato nonché gli impegni condizionali, per quest'ultimi trasferendo al beneficiario l'importo in contanti a titolo di provvigione. In caso di esigibilità anticipata di un anticipo a scadenza fissa, una penalità di disdetta anticipata, il cui importo sarà fissato dalla Banca, in funzione delle condizioni di mercato che prevalgono, potrà essere addebitata al Cliente se il tasso d'interesse dell'anticipo è superiore a quello applicato sul mercato interbancario per la durata residua dell'anticipo in questione.

8.4. RIMUNERAZIONE

La Banca determinerà per ogni singolo caso le condizioni, i tassi d'interesse debitori e le commissioni esigibili al titolo del credito in funzione in particolare, della situazione sui mercati finanziari nonché del costo di rifinanziamento e di liquidità della Banca. Con riserva delle disposizioni dell'art. 8.3 gli interessi sullo scoperto del conto corrente sono pagabili a scadenza di ogni trimestre. Gli interessi sugli anticipi a scadenza fissa sono pagabili a scadenza del periodo convenuto.

In caso di non rispetto di una scadenza stabilita, la Banca ha il diritto di maggiorare gli interessi dovuti, fino al rimborso effettivo, di una penale sul capitale non rimborsato. Gli interessi non pagati alla scadenza stabilita comportano loro stessi degli interessi alle condizioni applicabili allo scoperto sul conto corrente.

La Banca si riserva il diritto di ripercuotere sul Cliente qualsiasi aumento delle spese del credito dovuto alle modifiche della regolamentazione alla quale è sottoposta e/o alle misure prese dalla Banca centrale o da altre autorità quali l'applicazione di riserve minime obbligatorie, l'aumento delle esigenze in materia di fondi propri, di indici di prestiti o di liquidità.

8.5. SOLIDARIETÀ

Ogni credito comporta la solidarietà e l'indivisibilità passiva sia tra i Clienti debitori se sono diversi, in particolare in caso di conti congiunti e collettivi, che tra i loro aventi diritto. La Banca può quindi richiedere la totalità di quanto a lei dovuto a un Cliente

debitore qualsiasi o a uno dei loro aventi diritto, in caso di decesso se si tratta di una persona fisica e di dissoluzione se si tratta di una persona giuridica.

9. ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. FORMA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DI ISTRUZIONI

Salvo espressa indicazione contraria scritta alla Banca, quest'ultima può accettare di eseguire le istruzioni trasmesse diversamente che per scritto originale, a sua discrezione, in qualsiasi forma e modalità di trasmissione, (ad esempio delle istruzioni verbali e telefoniche, telecopie, messaggi elettronici, connessione informatica o altro metodo di trasmissione). Il Cliente riconosce che la Banca può registrare le istruzioni trasmesse telefonicamente. Dette istruzioni non possono essere contestato in nessun caso dal Cliente, anche se la loro forma non permette alla Banca di portarne la prova effettiva, dato che le scritture della Banca provano da sole che le istruzioni di questo tipo sono state conferite come eseguite, fatto salvo un errore manifesto. La Banca si riserva la possibilità, senza esservi obbligata, di rinviare la loro esecuzione fino alla ricezione di indicazioni più dettagliate, conferma originale scritta o legittimazione del loro autore tramite mezzi diversi, se ritiene che sono incomplete, confuse o se non presentano un carattere d'autenticità sufficiente e così facendo non incorre in nessuna responsabilità. Indipendentemente se la Banca riceve o meno una conferma scritta originale e/o delle indicazioni complementari del Cliente, quest'ultimo svincola anticipatamente e senza alcuna restrizione la Banca da qualsiasi responsabilità per i danni conseguenti che potrebbero sorgere dall'utilizzo di queste forme e di questi mezzi di trasmissione d'istruzioni, compresi i casi d'abuso, di imitazioni o di utilizzo non autorizzati da Terzi.

Queste disposizioni si applicano anche, nella rispettiva misura, a tutte le altre comunicazioni tra le parti, nonché a tutte quelle risultanti da o indirizzate a ogni rappresentante o mandante autorizzato dal Cliente, visto che la Banca è libera, salvo espressa indicazione contraria scritta, di utilizzare il metodo di trasmissione e di comunicazione di sua scelta. Il Cliente accetta inoltre, in ogni caso, che la Banca comunichi con qualsiasi altro corrispondente o altro Terzo autorizzato tramite qualsiasi metodo di trasmissione e di comunicazione di sua scelta, a rischio del Cliente.

9.2. RISCHI LEGATI AI MEZZI, ERRORI E PROBLEMI DI COMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE

Il ricorso a qualsiasi metodo di comunicazione a distanza, in particolare posta, trasporto, telefono, telecopiatrice, messaggi elettronici, connessione informatica, utilizzata da un'impresa pubblica o privata, comprende dei rischi che vanno al di là della sfera di controllo della Banca. Questi metodi di comunicazione utilizzano delle infrastrutture (in particolare le linee e le reti pubbliche o aperte e cassette delle lettere) senza una speciale protezione, quindi facilmente accessibili a Terzi non autorizzati. I principali rischi che ne possono derivare sono riportati qui di seguito, precisando che i metodi che utilizzano la rete Internet senza protezione adeguata, quali i messaggi elettronici ordinari (senza cifratura sufficiente o firma elettronica) e la connessione informatica non sicura, rappresentano dei rischi maggiori d'integrità, quali virus, intrusioni, pirateria e imitazione o falsificazione dei mezzi di legittimazione.

Il Cliente è consapevole che lo scambio di informazioni tramite questi metodi di comunicazione può subire delle perturbazioni e in particolare i seguenti rischi: La confidenzialità delle informazioni trasportate senza cifratura o tramite una cifratura inadeguata su linee o reti di comunicazione può essere soggetta a intercettazioni da parte di Terzi non autorizzati, che possono venire a conoscenza, trarre delle conclusioni in merito all'esistenza di un rapporto bancario, divulgarle, o farne un uso abusivo. Lo scambio d'informazioni può anche essere rallentato o interrotto a seguito di errori di trasmissione, di lacune tecniche, d'interruzioni, di disturbi, d'interventi illegali, di sovraccarico della rete, di ingorgo intenzionale degli accessi elettronici da parte di Terzi o di altre insufficienze da parte degli utenti della rete.

I mezzi di legittimazione delle comunicazioni che passano attraverso la rete Internet senza protezione adeguata e le comunicazioni da parte di servizi postali pubblici o privati con determinati paesi, presentano un rischio maggiore d'imitazione, di manipolazione o di falsificazione. Le disposizioni degli articoli 9.1 e 3.2 riportati sopra sono applicabili al controllo di legittimazione e all'eventuale rifiuto o rinvio dell'esecuzione delle istruzioni.

In caso di comunicazione tramite messaggi elettronici ordinari, la Banca non garantisce che il messaggio ricevuto possa essere effettivamente letto e elaborato. È compito del Cliente assicurarsi tramite un altro metodo di comunicazione, che la Banca abbia preso atto delle sue comunicazioni e eventuali istruzioni. L'articolo 9.8 è applicabile alle comunicazioni per via elettronica.

La Banca non verifica inoltre per principio la fonte di eventuali messaggi elettronici ricevuti sulla base dell'indirizzo elettronico del mittente. Il Cliente comprende che questo indirizzo comporta un rischio importante d'imitazione o di manipolazione e che spetta a lui avvertire immediatamente la Banca se c'è motivo di temere che dei Terzi non autorizzati ne abbiano preso conoscenza e l'utilizzino abusivamente. L'eventuale invio tramite messaggio elettronico di informazioni relative agli averi del

Cliente, quali estratti conto(i) e stime di patrimonio, su richiesta, completa se del caso le modalità di invio o di conservazione di corrispondenza in vigore rette dalle disposizioni al punto 9.8 qui di seguito, non influenzando sui loro effetti.

Sono a carico esclusivo del Cliente, tranne in caso di colpa grave della Banca, tutti i rischi e i danni di qualsiasi tipo che potrebbero subire sia il Cliente sia la Banca, risultanti dall'uso di detti diversi modi di comunicazione e di trasmissione in particolare in caso di errori, perdita, ritardo, malinteso, alterazione, messaggi troncati, spedizioni multiple, interruzioni, errori o guasti tecnici, sovraccarico, virus, intrusioni e interventi illeciti o fraudolenti (compresi quelli nei sistemi informatici del Cliente tramite un atto di pirateria), interruzione o altri problemi. In caso di lite, spetta al Cliente fornire le prove.

9.3. ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IN GENERALE

Indipendentemente dalla loro forma e dal metodo di trasmissione, la Banca s'impegna a procedere al trattamento delle istruzioni ricevute in merito al conferimento di operazioni nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle ore di apertura dei suoi servizi e conformemente alle leggi, alle regole e alle usanze in vigore in Svizzera e nel luogo d'attività delle sue controparti, broker, market maker, borse, mercati e piattaforme di negoziazione in questione, in particolare per quanto riguarda la lotta contro le frodi, gli abusi di mercato e l'insider trading.

Ogni ordine deve indicare il senso dell'operazione (acquisto o vendita), l'importo o, a seconda del caso, la denominazione, le caratteristiche e il numero di valori sui quali si basa, nonché qualsiasi altra precisione necessaria alla sua buona esecuzione. La Banca si riserva il diritto di non eseguire gli ordini imprecisi o equivoci e il Cliente si assume qualsiasi danno dovuto alla loro esecuzione o non esecuzione.

Per ragioni tecniche (ad es. manutenzione, sovraccarico, ecc.) o indipendenti dalla volontà della Banca, può decorrere un certo tempo tra il conferimento di un ordine e la sua registrazione dal sistema della Banca. I prezzi e i corsi comunicati al Cliente possono sensibilmente fluttuare in periodo di volatilità dei mercati e non saranno quindi obbligatoriamente in vigore al momento dell'esecuzione dei suoi ordini. La Banca non è responsabile se un limite di tempo fissato dal Cliente dovesse risultare troppo corto in considerazione delle circostanze.

Gli ordini condizionali che la Banca non riesce a ripercuotere tali e quali sulle borse, sui mercati o le piattaforme commerciali, quali gli ordini limitati su obbligazioni e a altri strumenti a trattativa privata sono presi soltanto senza obbligazione. La Banca non risponde della loro non esecuzione, né della loro esecuzione a condizioni diverse. Se il Cliente non vuole assumersi detti rischi, spetta a lui assicurarsi che la Banca sia in grado di ripercuoterli effettivamente così come ricevuti. In modo analogo, il Cliente si assume da solo tutti i danni e le conseguenze legate a degli ordini la cui esecuzione risulta impossibile o illecita.

La Banca prende atto degli ordini ricevuti secondo un ordine cronologico. Se un ordine in corso di esecuzione è confermato o modificato senza specificazione, viene preso in considerazione come un nuovo ordine. Per evitare gli ordini doppi non voluti, spetta al Cliente, in caso di dubbio, assicurarsi, se è necessario tramite dei mezzi di comunicazione diversi di quelli utilizzati per il loro conferimento, che i suoi ordini siano effettivamente venuti a conoscenza della Banca.

L'annullamento di un ordine è possibile solo se non ha ricevuto un inizio d'esecuzione, spetta quindi al Cliente accertarsene, se necessario tramite dei mezzi di comunicazione diversi da quelli utilizzati per il suo conferimento. Se un ordine in sospenso non può essere eseguito conformemente alle istruzioni ricevute, la Banca può liberamente annullarlo dopo una durata conforme alle usanze bancarie (in generale un mese), mediante informazione del Cliente con qualsiasi mezzo utile, anche se quest'ultimo non ha fissato dei limiti di tempo.

Il Cliente riconosce e concorda che la Banca deve agire conformemente alle leggi e alle regolamentazioni in vigore in diverse giurisdizioni, in particolare in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali, del finanziamento del terrorismo, nonché in materia di servizi finanziari o altro, e che deve anche rispettare le leggi e regolamentazioni in materia di sanzioni economiche e/o finanziarie prese in particolare dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea o la Svizzera (di seguito «Sanzioni Economiche»). Quindi, a titolo delle Sanzioni Economiche, la banca può essere obbligata a non effettuare nessun pagamento o transfer che potrebbe essere sanzionato dall'OFAC (American Office of Foreign Assets Control) o da qualsiasi autorità svizzera o straniera, nonché bloccare o rifiutare un'operazione, o congelare i fondi del Cliente.

Inoltre, conformemente alla Legge federale in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e della legislazione svizzera relativa al settore bancario, nonché su richiesta di un intermediario finanziario svizzero o straniero (ad esempio banca corrispondente, depositario, broker o istituzione di clearing) la Banca che utilizza/ha utilizzato per eseguire delle istruzioni del Cliente, la Banca è autorizzata a richiedere al Cliente di fornirle delle informazioni in merito alle circostanze e al contesto di una speciale transazione.

In un caso del genere, il Cliente è tenuto a fornire immediatamente le informazioni richieste. Fin quando il Cliente non ha fornito le informazioni richieste dalla Banca, questa è autorizzata a non eseguire le istruzioni che ha ricevuto dal Cliente e, in particolare,

a non dare seguito alle sue istruzioni richiedenti il trasferimento di attivi. Se la Banca ritiene che le informazioni fornite sono insoddisfacenti o insufficienti, ha il diritto, secondo il suo libero giudizio, di porre immediatamente fine al o alle sue relazione(i) d'affari con il Cliente e/o vietare a quest'ultimo qualsiasi ritiro di attivi. Conformemente alla legislazione applicabile relativa al settore bancario, la Banca può avvertire le autorità pubbliche competenti e prendere anche delle misure per sospendere la(le) sua(i) relazione(i) d'affari con il Cliente e congelare i suoi fondi, fino a quando dette autorità non saranno in grado di decidere sul caso specifico.

Nella misura in cui la Banca ha agito in buona fede conformemente a delle Sanzioni Economiche o alle disposizioni e prescrizioni stabilite in virtù della legislazione applicabile, il Cliente è tenuto ad assumersi le perdite e altri danni risultanti dalla non esecuzione o dalla esecuzione ritardata delle sue istruzioni.

Su mandato o richiesta del Cliente, la Banca fornisce consigli, avvisi e/o avvertenze e procede a delle verifiche di qualità e/o di pertinenza nel quadro delle istruzioni che le sono state trasmesse. Il Cliente risponde tuttavia di qualsiasi conseguenza delle decisioni da lui prese e delle istruzioni che conferisce o che sono state impartite da un rappresentante autorizzato. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non segue l'evoluzione dei valori mobiliari depositati dal Cliente presso la sua sede, anche se detti valori mobiliari sono stati acquistati sulla base di raccomandazioni, di consigli o di altre informazioni fornite dalla Banca, a meno che la Banca non sia espressamente tenuta a farlo, a seguito della sottoscrizione del mandato di gestione della Banca.

La Banca non è tenuta a informarsi sui motivi per cui un rappresentante autorizzato del Cliente desidera effettuare un'operazione. Il Cliente si assume da solo tutti i rischi eventuali di abuso e tutti gli eventuali danni che possono derivare dalle operazioni di questo tipo.

9.4. ERRORE E RITARDO DI ESECUZIONE D'ISTRUZIONE

Se il Cliente è tenuto a rispettare determinati termini di pagamento nei confronti di Terzi, deve anticipare eventuali ritardi nell'esecuzione delle sue istruzioni. La Banca non risponde di un eventuale non rispetto dei termini imposti a quest'ultimo da Terzi se non è stata informata sufficientemente in anticipo e per iscritto e se ha inoltre provveduto alle operazioni di versamento o di pagamento con la diligenza usualmente richiesta.

In caso di danno imputabile alla Banca risultante dalla non esecuzione o dall'esecuzione difettosa o tardiva di istruzioni diverse dagli ordini in borsa, la Banca risponde, se una scadenza è stata precisata, solo per la perdita degli interessi, a meno che non sia stata avvisata per iscritto nel caso specifico dell'urgenza e del danno maggiore e non abbia garantito per iscritto l'esecuzione dell'istruzione nel termine fissato. Il Cliente s'impegna quindi espressamente a informare la Banca per iscritto ogni volta che l'esecuzione ritardata o incorretta di un'istruzione può comportare dei danni superiori alla perdita d'interessi. A parte in caso di colpa grave, la responsabilità della Banca si limita in ogni caso all'importo corrispondente alla perdita direttamente subita dal Cliente, nel contesto della transazione in questione, ad esclusione di qualsiasi responsabilità a titolo di un'altra perdita o di un altro danno di tipo indiretto o accessorio. Se la Banca, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non dovesse essere in grado di eseguire una transazione in stretta conformità con le istruzioni del Cliente, provvederà a informarne quest'ultimo. La Banca non si assume i rischi risultanti dal fatto che il Cliente è irraggiungibile.

La Banca può rettificare d'ufficio in qualsiasi momento gli errori materiali da lei commessi, che siano dovuti o meno all'esecuzione delle istruzioni, in particolare addebitare sul conto di deposito del Cliente, alla data di valuta, di tutti gli importi o degli attivi (o prodotti di realizzazione o il loro controvalore) accreditato per sbaglio, senza che questo possa opporsi avvalendosi del fatto di averne già disposto o che in buona fede credeva che gli fossero destinati.

9.5. RISCHI RISULTANTI DA GUASTI DEI SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE

La Banca non risponde, salvo colpa grave da parte sua, dei guasti e/o problemi dei/ai suoi sistemi di gestione.

9.6. INFORMAZIONE FORNITA DAI SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE

Le informazioni fornite dalla Banca provenienti dai suoi sistemi (quali stati dei conti e dei depositi del Cliente) o dei sistemi di Terzi (quali corsi e stime di investimenti) non possono essere garantite né dalla Banca né dai Terzi in questione e devono essere considerate, in caso di errore, come provvisorie, con un valore puramente informativo, indipendentemente dal mezzo di comunicazione o di trasmissione utilizzato tra la Banca e il Cliente (compresa la connessione informatica).

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti d'autore e i marchi, relativi a tutti i documenti e le informazioni di ogni tipo forniti dalla Banca, provenienti dai suoi sistemi o da quelli di Terzi, sono proprietà esclusiva della Banca o dei Terzi in questione. Questi documenti e informazioni possono essere utilizzati dal Cliente solo a fini strettamente personali legati all'attività svolta nel quadro delle sue relazioni d'affari con la Banca.

9.7. INFORMAZIONE CONFIDENZIALE

La Banca è svincolata da qualsiasi dovere d'informazione nei confronti del Cliente, nella misura in cui questo dovere riguardi informazioni legalmente, regolarmente o contrattualmente confidenziali nei confronti di ogni autorità, di ogni altro Cliente o di qualsiasi altro Terzo.

9.8. CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE ALL'ATTENZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto alla Banca l'indirizzo al quale quest'ultima deve inviare fino a nuovo avviso la sua corrispondenza, compresa quella ricevuta da Terzi all'attenzione del Cliente. In caso di assenza o di non più validità di dette indicazioni o se il Cliente ha chiesto alla Banca di conservare la sua corrispondenza in fermo banca, la Banca la conserva nei suoi dossier a disposizione del Cliente per massimo tre anni a partire dalla data ivi riportata o, se del caso, della data di ricezione dalla Banca. A scadenza di questo periodo la Banca potrà procedere con la sua distruzione.

Nonostante l'istruzione data alla Banca di conservare la corrispondenza in fermo banca, il Cliente s'impegna a ritirare e consultare la sua corrispondenza rimasta presso la banca almeno una volta l'anno; in caso contrario la Banca è autorizzata, ma non obbligata, a inviare tutta la corrispondenza all'ultimo indirizzo a lei noto del Cliente o al suo indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca da quest'ultimo per iscritto. In ogni caso, la Banca non è responsabile di qualsiasi responsabilità risultante dalla conservazione in fermo banca.

Nonostante il Cliente abbia dichiarato che non desidera l'invio della posta da parte della Banca, né che lo contattati telefonicamente, per telecopia o posta elettronica, la Banca raccomanda vivamente al Cliente di indicarle un indirizzo particolare, se questo è diverso dall'ultimo indirizzo comunicato alla Banca per iscritto dal Cliente, un/dei numero(i) di telefono e/o di telecopia o un indirizzo elettronico confidenziale(i), e di aggiornare le sue informazioni, per permetterle di contattarlo, direttamente o indirettamente (ad esempio per comunicargli informazioni urgenti o importanti, verificare l'autenticità di un ordine di versamento comunicato alla Banca o per tutt'altro motivo). Gli invii di questo tipo non influiscono sugli effetti dell'invio o della conservazione dei documenti in fermo banca della sua corrispondenza ordinaria, ma li completano. In caso di modifica, il Cliente s'impegna ad aggiornare rapidamente le informazioni fornite alla Banca in questo contesto.

Nell'eventualità che il Cliente rifiuti di comunicare alla Banca un indirizzo particolare, uno dei numero(i) di telefono e/o di telecopia o un indirizzo elettronico, conferma di essere pienamente consapevole di essere responsabile delle conseguenze che potrebbero sorgere.

La disdetta della conservazione in fermo banca può essere fatta in qualsiasi momento, per iscritto, sia su iniziativa del Cliente che in questo caso diventerà effettiva solo due (2) giorni lavorativi dalla ricezione dalla Banca, sia da questa, con effetto immediato e senza alcuna formalità particolare. Una tale disdetta implicherà l'invio di tutti i documenti conservati e di tutti gli altri documenti legati al funzionamento del conto conservato all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca dal Cliente per iscritto o, eventualmente, a tutt'altro indirizzo menzionato dal Cliente al momento della sua disdetta. Ai fini delle presenti disposizioni, con giorno lavorativo si intende un giorno in cui gli istituti bancari sono aperti l'intera giornata a Ginevra.

Ogni corrispondenza inviata o conservata all'ultimo indirizzo sopra descritto è ritenuta notificata validamente al Cliente a scadenza del termine postale e viene effettuata a spese e a completa responsabilità di quest'ultimo, che sosterrà anche gli eventuali danni che ne potrebbero derivare.

Le corrispondenze inviate sono reputate essere tali alla data figurante sulla copia della Banca e quelle conservate sono reputate conservate alla data che portano. La Banca è comunque autorizzata, senza essere costretta, a informare il Cliente con ogni mezzo che ritiene adatto in qualsiasi posto che crede di poterlo raggiungere.

La Banca non risponde dei rischi e dei danni di qualsiasi tipo risultanti dall'utilizzo, dall'interruzione o dal guasto di qualsiasi impresa di trasporto o di qualsiasi tipo e sistema di comunicazione e di trasmissione utilizzati. Si applicano per analogia le disposizioni dei suddetti art. 9.1 e 9.2.

9.9. CORRISPONDENZA PER VIA ELETTRONICA

Le stime, gli estratti, gli avvisi, nonché tutte le altre informazioni o comunicazioni scritte possono essere inviate tramite posta elettronica, in qualsiasi momento e su richiesta, a ogni destinatario i cui dati elettronici sono indicati dal Cliente alla Banca. Questi dati saranno validi fino a nuovo avviso e indipendentemente dall'eventuale diritto di firma del destinatario.

Il Cliente prende nota che spetta a lui avvertire immediatamente la Banca se si teme che dei Terzi non autorizzati siano a conoscenza del suo indirizzo elettronico e che l'utilizzino abusivamente. In effetti, l'identità del mittente (indirizzo mail) può essere imitata o manipolata in altro modo.

Il Cliente prende atto che deve utilizzare tutte le precauzioni necessarie per quanto riguarda l'impiego della posta elettronica se desidera conservare la confidenzialità con la Banca dato che questo metodo di comunicazione va contro la discrezione auspicata. Conferma di essere stato informato dei rispettivi rischi. Il suddetto art 9.2 è applicabile alla corrispondenza per via elettronica.

9.10. REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

Le conversazioni telefoniche, destinate o provenienti dalla Banca, con il Cliente, i suoi mandatari autorizzati o tutti gli altri Terzi, nel quadro della loro relazione d'affari sono in principio registrate, in particolare a fini di controllo della qualità, dell'autenticità e del contenuto. Il Cliente è tenuto a informare il suoi mandatari autorizzati o altri Terzi nel quadro della loro relazione d'affari che sono registrati. Il Cliente accetta il principio e riconosce che queste registrazioni possono essergli opponibili validamente nonché ai citati Terzi, in particolare per qualsiasi controversia o procedura, e ciò anche se le registrazioni sono state realizzate senza che l'interlocutore ne sia stato avvertito in occasione di ogni chiamata. La Banca non è tenuta a fornire al Cliente l'accesso a dette registrazioni e determina liberamente, con riserva dei suoi eventuali obblighi regolamentari, la loro durata di conservazione.

9.11. NOTIFICHE INDIRIZZATE ALLA BANCA

Le notifiche indirizzate alla Banca legate all'insorgere di eventi di qualsiasi tipo, quali modifiche o revoche di capacità, di statuto, di poteri di firme o d'indirizzo, disdette, decesso, ecc. devono esserle indirizzate per iscritto e sono opponibili soltanto (2) giorni feriali dalla loro ricezione, a condizione che la messa in opera della modifica non dipenda dalla consegna di documenti complementari richiesti dalla Banca. Quindi, ad esempio, la notifica di un cambio d'indirizzo di domicilio è opponibile alla Banca solo (2) giorni feriali dalla ricezione dei documenti richiesti dalla Banca.

9.12. SPEDIZIONE, TRASPORTO E ASSICURAZIONE DI VALORI

I valori e documenti, indipendentemente dal loro tipo, spediti alla Banca o da lei stessa, in particolare tramite posta speciale o express, viaggia a spese, rischio e pericolo del Cliente mittente o a chi sono inviati o per conto di chi ha provveduto all'invio. In caso di invio per corriere speciale o express, il Cliente autorizza la Banca a indicare i dati del destinatario dell'invio, compresi il suo numero di telefono nonché il nome della Banca. La presa o la rimessa a domicilio dei valori o dei documenti avviene anche a spese, rischio e pericolo del Cliente.

La Banca può sottoscrivere, a spese del Cliente, ogni tipo di assicurazione che ritiene necessaria per le spedizioni che indirizza al Cliente o delle prese e rimesse di valori che effettua, senza avere in questo contesto nessun obbligo. Le spedizioni possono anche essere assicurate, su richiesta specifica del Cliente a sue spese. L'assicurazione è stipulata dalla Banca presso l'assicuratore di sua scelta. La Banca per questo motivo non ha nessuna responsabilità. In caso di perdita, il Cliente avrà diritto solo all'indennità che sarà versata alla Banca.

10. GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SEGRETO BANCARIO

Il segreto bancario si applica a tutti i rapporti tra il Cliente e la Banca.

Conformemente alle disposizioni legali applicabili in materia di protezione dei dati, la Banca è autorizzata a registrare, a conservare e a trattare con qualsiasi mezzo tecnico appropriato i dati personali del Cliente, in particolare per osservare i suoi obblighi in materia di diligenza.

Il segreto bancario può essere revocato nei casi espressamente previsti dal diritto svizzero.

Dando istruzione alla Banca di acquisire, conservare o di vendere un titolo o un altro valore emesso, quotato o distribuito fuori dalla Svizzera, rispettivamente di contrattare con un istituto finanziario fuori dalla Svizzera, il Cliente s'impegna a rispettare le condizioni fissate dalle norme legali e regolamentari applicabili nella giurisdizione in questione. Inoltre, il Cliente prende atto del fatto che se agisce in base a una tale istruzione del Cliente, la Banca deve lei stessa osservare le regolamentazioni applicabili localmente.

Il Cliente prende atto del fatto che la Banca può essere costretta a comunicare la sua identità e i dati relativi al suo conto o deposito a dei Terzi in Svizzera o all'estero, se le disposizioni legali, regolamentari o borsistiche applicabili (in particolare per la sorveglianza dei mercati e intermediari finanziari, in materia borsistica o della lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare

nel luogo di conservazione, di emissione o di quotazione dei titoli), svizzeri o stranieri lo dovessero richiedere. Il Cliente accetta che la Banca è autorizzata a comunicare la sua identità, nonché altre informazioni, a Terzi in Svizzera o all'estero, sulla base di dette disposizioni o su richiesta delle autorità svizzere o straniere.

La Banca non è tenuta nei suddetti casi a informare il Cliente di un'eventuale revoca del segreto bancario.

Il Cliente viene informato sul fatto che i dati pervenuti e registrati all'estero esulano dal campo d'applicazione della legislazione svizzera sul segreto bancario.

Il Cliente riconosce che la Banca è svincolata dal suo obbligo di segreto nella misura necessaria per la difesa dei suoi interessi legittimi, in particolare ai fini di fare valere i suoi diritti nei confronti del Cliente o di Terzi nel quadro di qualsiasi procedura legata alla relazione d'affari con il Cliente.

Se dovesse risultare probabile che il Cliente necessita di misure di protezione dell'adulto ai sensi degli articoli 360 e 456 del Codice civile svizzero, il Cliente autorizza la Banca a prendere tutte le misure richieste dalla legge e la svincola quindi dal segreto bancario.

Il Cliente esonera espressamente la Banca da qualsiasi responsabilità eventuale per quanto riguarda le conseguenze dannose che potrebbero manifestarsi, per il Cliente, dalla trasmissione d'informazioni, in particolare errate o inesatte, rispettivamente la non trasmissione di dette informazioni o della loro modifica, con riserva di una colpa o di una negligenza grave da parte della Banca.

Il Cliente s'impegna a indennizzare la Banca di qualsiasi danno che quest'ultima subirebbe dal fatto della trasmissione d'informazioni relative al Cliente, in particolare quelle errate o inesatte, rispettivamente la non trasmissione di informazioni di questo tipo o della loro modifica, con riserva di una colpa o di una negligenza grave da parte della Banca.

11. UTILIZZO DEI SERVIZI E-BANKING

11.1. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI VIA INTERNET

I servizi di e-Banking comprendono tutti i servizi che permettono di accedere alle prestazioni di servizi bancari tramite apparecchi elettronici (computer, cellulare, tablet, ecc.).

L'accesso tecnico alle prestazioni si ottiene tramite un software speciale, un login via Internet scelto dal Cliente o dal Procurato (di seguito l'Utente).

Ha accesso a e-Banking chiunque giustifica la propria identità attraverso un processo di legittimazione messo a disposizione dalla Banca.

L'utente s'impegna a modificare la prima password consegnata dalla Banca tramite e-Banking subito dopo averla ricevuta.

Qualsiasi persona che giustifica la sua identità conformemente alle condizioni summenzionate è considerata dalla Banca come autorizzata all'accesso e-Banking. Nel quadro della prestazione scelta, della sua estensione e del tipo di qualità per disporre, la Banca è autorizzata a far consultare da detta persona il conto tramite e-Banking e a disporre. La Banca può anche accettare degli ordini e delle comunicazioni di questa persona. La Banca può, in qualsiasi momento e senza dover indicare i motivi, rifiutarsi di trasmettere delle informazioni e di accettare delle istruzioni, degli ordini e delle comunicazioni tramite e-Banking e esigere dal Cliente che si autentichi in una forma diversa (ad es. tramite colloquio personale).

L'Utente riconosce senza riserve l'insieme delle transazioni effettuate sui conti/i depositi tramite e-Banking in seguito all'introduzione dei suoi dati personali d'identificazione. Anche le istruzioni, gli ordini e le comunicazioni che arrivano alla Banca tramite questo mezzo sono reputati essere redatti e autorizzati dall'Utente.

11.2. DOVERI DI DILIGENZA DELL'UTENTE

L'Utente s'impegna a tenere segreto, anche nei confronti della Banca, e a proteggere contro qualsiasi abuso da parte di Terzi qualsiasi mezzo di legittimazione e di materiale utilizzato. Di conseguenza ogni mezzo di legittimazione (password, lista di aggiunta, ecc.) è personale e non deve essere riprodotto o divulgato a Terzi anche se sono conosciuti. L'Utente sopporta l'insieme dei pregiudizi che potrebbero risultare dalla divulgazione dei suoi dati personali d'identificazione.

Se si sospetta che dei Terzi possano avere preso conoscenza della password o di un mezzo di legittimazione dell'Utente, l'accesso a e-Banking deve essere bloccato e la Banca deve essere immediatamente informata. L'Utente risponde dell'utilizzo - anche se abusivo - dei suoi dati personali d'identificazione.

Alla sua ricezione, l'Utente è tenuto a verificare gli estratti e gli avvisi e a contestare per iscritto qualsiasi mancanza di chiarezza o errore presso la Banca entro quattro settimane. Se non viene formulata nessuna contestazione in questo termine, l'estratto è ritenuto accettato.

11.3. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

La Banca non risponde né dell'esattezza né dell'integralità dei dati trasmessi da lei via e-Banking. Le indicazioni riguardanti i conti/i depositi (saldo, estratti, transazioni, ecc.) nonché i dati liberamente accessibili riguardanti i corsi borsistici o i corsi delle valute sono provvisori e non vincolano la Banca. Le comunicazioni trasmesse tramite e-Banking non costituiscono mai delle offerte vincolanti per la Banca tranne se sono espressamente determinate come tali.

La Banca non si occupa delle condizioni tecniche di accesso alle sue prestazioni. Questo è compito dell'Utente. Per questo motivo la Banca non è garante né del fornitore di accesso (provider) né del software o del materiale utilizzato dall'Utente.

Il traffico e-Banking passa dalla rete pubblica Internet e dalle installazioni di telecomunicazione pubbliche non specialmente protetti. La Banca declina qualsiasi responsabilità in caso di danno sopportato dall'Utente e imputabile a degli errori di trasmissione, dei difetti tecnici, delle interruzioni, dei disturbi e degli interventi illeciti sulle installazioni di telecomunicazione.

La Banca declina qualsiasi responsabilità in caso di danni sopportati dall'Utente risultante dalla non esecuzione degli impegni contrattuali nonché in caso di danni indiretti o di danni consecutivi quale lucro cessante o pretese di Terzi.

11.4. ORDINI DI BORSA

Il trattamento/la contabilizzazione degli ordini di borsa attraverso la Banca dipende dalle condizioni tecniche, dalle ore e dai giorni di apertura della Banca nonché dalle ore e dai giorni di negoziazione dei diversi siti borsistici.

La Banca declina ogni responsabilità se degli ordini non dovessero essere eseguiti nei termini previsti e in caso di danni (in particolare perdite di corso), purché abbia dimostrato l'usuale diligenza.

L'Utente prende atto che per ogni ordine di borsa trasmesso tramite e-Banking, la Banca non fornisce consigli personalizzati.

Nel caso di acquisti di fondi di investimento tramite e-Banking, l'Utente rinuncia espressamente a informazioni più dettagliate, quali le caratteristiche di investimento, rischi e costi dei fondi.

11.5. BLOCCO

L'Utente, o il Cliente per i legittimati, può bloccare lui stesso l'accesso alle prestazioni e-Banking per un contratto dato. Può anche chiedere alla Banca di effettuare il blocco durante le ore di apertura abituali.

Il blocco può essere tolto soltanto con il consenso di una persona che dispone dei poteri necessari o per un blocco derivante da un semplice errore di annuncio da parte dell'Utente tramite i suoi mezzi di legittimazione.

La Banca è autorizzata a bloccare in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza preavviso, l'accesso alle prestazioni in maniera globale o parziale (ad es. in caso di sospetto d'abuso, di pericolo imminente o per delle ragioni di manutenzione).

11.6. DISDETTA

La Banca e l'Utente sono autorizzati a disdire senza preavviso e con effetto immediato le prestazioni e-Banking.

11.7. PROCURA

La procura concessa all'Utente (persona legittimata dal Cliente relativa alle prestazioni e-Banking della banca) rimane in vigore fino a revoca scritta con una lettera raccomandata. Occorre espressamente sottolineare che il decesso del Cliente o la sua incapacità di gestire i suoi affari non comporta automaticamente l'invalidazione di una procura. Questa rimane in vigore fino a revoca scritta nonostante le iscrizioni al Registro di commercio o pubblicazioni.

La revoca del diritto di firma di una persona legittimata dal Cliente sui documenti di firma depositati presso la Banca non comporta automaticamente l'abolizione del suo diritto di utilizzo delle prestazioni e-Banking; una revoca espressa ai sensi del paragrafo sopra è, invece, indispensabile.

11.8. SEGRETO BANCARIO E LEGISLAZIONE

L'Utente è a conoscenza che i dati passano attraverso una rete aperta, accessibile a chiunque, vale a dire Internet. I dati varcano le frontiere regolarmente e in maniera incontrollata. Ciò può essere il caso anche se il mittente e destinatario si trovano in Svizzera. Anche se il transfer dei dati è cifrato, il mittente e il destinatario non lo sono e possono quindi essere identificati di conseguenza da Terzi. Quest'ultimi hanno quindi la possibilità di risalire fino alla relazione bancaria.

L'Utente sa che potrebbe violare le restrizioni d'importazione/d'esportazione relative agli algoritmi delle cifre se decide di utilizzare l'e-Banking dall'estero.

11.9. SICUREZZA IN MATERIA DI E-BANKING

Anche se si presta una particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e che il servizio di e-Banking utilizzi delle procedure cifrate, non è possibile, sia da parte del Cliente che dalla Banca, garantire una sicurezza assoluta.

L'Utente è in particolare a conoscenza dei suddetti rischi:

- Una conoscenza incompleta del sistema e delle misure di sicurezza insufficienti può facilitare l'accesso illecito ai dati (salvataggio dei dati insufficientemente protetti sul disco duro, transfer di schede, ecc.).
- È compito dell'Utente informarsi delle misure di sicurezza necessarie e proteggere il suo materiale per mezzo di software e programmi di protezione sempre aggiornati.
- Il fornitore d'accesso dispone di capacità tecniche che permettono di instaurare e sfruttare le caratteristiche del traffico dell'Utente e di stabilire quindi quando e con chi l'Utente è entrato in contatto.
- Esiste il rischio di vedere un Terzo accedere al materiale dell'Utente in maniera inosservata durante l'utilizzo d'Internet. Questo rischio è maggiore in particolare si utilizzano software di fonte dubbia.
- Esiste il rischio che un virus possa infettare il PC (ad es. all'utilizzo d'Internet, all'utilizzo di mezzi ausiliari quali una chiave USB, un disco esterno, CD, ecc. o attraverso reti di PC).
- Le richieste sospette devono essere ignorate. L'Utente è l'unica persona a conoscere i propri elementi di legittimazione.
- L'Utente effettua il login sempre tramite la pagina Internet ufficiale della Banca per accedere a e-Banking. È importante chiudere tutte le finestre del navigatore e di riavviare quest'ultimo prima di aprire la sessione di e-Banking. È consigliabile non aprire altri siti Internet durante la sessione di e-Banking e alla fine di svuotare le memorie del navigatore.

11.10. MESSA A DISPOSIZIONE PER VIA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI BANCARI

Le condizioni particolari alla base della consegna elettronica di giustificativi bancari tramite e-Banking (di seguito «i giustificativi bancari elettronici») della Banca completano e/o modificano le condizioni in vigore per le prestazioni elettroniche e sono valide per la consegna elettronica dei giustificativi bancari tramite e-Banking.

I giustificativi bancari che la Banca mette a disposizione per via elettronica tramite e-Banking sono definiti sulle pagine Internet corrispondenti della Banca. Il Cliente incarica la Banca tramite e-Banking di consegnarli i giustificativi delle sue operazioni bancarie per via elettronica. La Banca è autorizzata a partire da quel momento a consegnare immediatamente al Cliente i giustificativi bancari corrispondenti per via elettronica tramite e-Banking. La Banca si riserva il diritto di modificare la sua offerta di prestazioni in qualsiasi momento. L'inoltro elettronico dei giustificativi bancari regolato nelle presenti condizioni si riferisce a degli affari bancari, ecc. che sono fondati su contratti separati o sulle condizioni generali della Banca (ad es. documenti di base, ecc.). Nel settore dell'applicazione dell'inoltro elettronico di giustificativi bancari via e-Banking, le presenti disposizioni prevalgono sulle regole eventualmente diverse contenute nei contratti o nelle condizioni generali citati.

Il luogo d'esecuzione per l'inoltro elettronico di giustificativi bancari è la casella di posta elettronica dell'Utente nel quadro dell'e-Banking. La Banca è tuttavia autorizzata in qualsiasi momento a rimettere i giustificativi bancari unicamente o ugualmente sotto forma di carta, senza specificare il motivo. I giustificativi sono riputati essere regolarmente ricevuti il giorno in cui sono stati messi a disposizione tramite e-Banking. I diversi termini in vigore, in particolare il termine di reclamo, iniziano a decorrere alla ricezione del giustificativo bancario in questione.

Il Cliente s'impegna a comunicare i suoi reclami riguardanti i giustificativi bancari elettronici conformemente ai termini e alle condizioni figuranti al suddetto punto 3.6.

Il Cliente riconosce espressamente che, con la consegna elettronica dei giustificativi bancari, la Banca soddisfa in particolare i suoi obblighi in materia di comunicazione e di rendiconto.

Il Cliente può in qualsiasi momento, tramite e-Banking, ordinare alla Banca di consegnarli i giustificativi delle sue operazioni bancarie nuovamente solo in forma cartacea. Il Cliente prende atto che i giustificativi bancari elettronici già messi a disposizione dalla Banca sono considerati già consegnati.

L'ordine di giustificativi supplementari sotto forma cartacea o sotto forma elettronica è soggetto a una tassa. I prezzi per queste prestazioni offerte dalla Banca sono elencati sul listino prezzi in vigore. Le modifiche o gli adattamenti di questi prezzi sono comunicati al Cliente in forma adatta.

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1. FINE DELLE RELAZIONI D'AFFARI

La Banca si riserva il diritto di sospendere o cessare in qualsiasi momento le sue relazioni d'affari, con effetto immediato e senza dover indicare il motivo, in particolare di annullare a sua discrezione i crediti accordati e di richiedere il rimborso immediato di quanto a lei dovuto. Al termine delle relazioni d'affari, tutti i suoi crediti nei confronti del Cliente diventano esigibili,

tutti i termini stipulati per gli obblighi del Cliente diventano caduchi e la Banca può utilizzare i suoi diritti di pegno, di ritenzione e di compensazione conformemente alle suddette disposizioni, senza messa in mora.

Le operazioni in corso saranno liquidate quanto prima con riserva di date fisse o scadenza previste da contratto, nella legge o nella regolamentazione applicabile e che non possono essere interrotte o modificate, nonché nel rispetto degli impegni che la Banca ha nei confronti dei Terzi.

In caso di scioglimento degli affari da una o l'altra parte, il Cliente s'impegna a non fornire più nessuna istruzione per avviare nuove operazioni e eventuali impegni di quest'ultimo.

Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e di tutte le altre convenzioni tra le parti rimangono per il resto applicabili fino alla completa liquidazione di qualsiasi operazione e di tutti gli impegni. In questo quadro, il Cliente cede definitivamente alla Banca qualsiasi titolo o valore mobiliare che si rivelerebbe essere senza valore e che non sarebbe quindi realizzabile o trasferibile presso un Terzo depositario.

Il Cliente s'impegna infine a prendere tutte le misure utili e necessarie per saldare il suo conto e comunicare alla Banca i suoi dati bancari presso un altro istituto bancario per permettere un transfer dei suoi averi quanto prima. La Banca resta tuttavia autorizzata a non seguire le istruzioni di transfer del Cliente.

Se ritiene, secondo il suo proprio giudizio, che tali istruzioni rappresentino un rischio giuridico e/o di reputazione per la Banca.

Se il Cliente non fornisce in un termine ragionevole o nel termine imposto dalla Banca le istruzioni necessarie che permettono di trasferire i suoi averi e saldare il suo conto, o se la Banca ritiene non dovere seguire le istruzioni di transfer del Cliente, o se la Banca non riesce a raggiungere il Cliente, la Banca può mettere tutti gli averi del conto a disposizione del Cliente, nel modo che ritiene opportuno, a spese e a rischio dello stesso. La Banca è in particolare autorizzata, secondo il suo libero giudizio, a consegnare fisicamente gli attivi del Cliente o a venderli e a convertire il prodotto della vendita in una sola valuta, a scelta della Banca. Prima di procedere alla chiusura del conto del Cliente, la Banca è autorizzata a liberarsi di qualsiasi suo obbligo, in particolare, sotto forma di versamento bancario, o inviando, all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca per iscritto dal Cliente, un assegno a lui intestato (anche in caso di conservazione in fermo banca) o, eventualmente, depositando il prodotto e gli attivi disponibili del Cliente nel luogo stabilito da un giudice o presso una cassa di deposito. La Banca è espressamente svincolata dai suoi obblighi a titolo del segreto bancario in rapporto con un tale processo di deposito e da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno causato al Cliente prendendo una qualsiasi delle misure descritte nel presente articolo.

Salvo disposizioni speciali contrarie, i rapporti d'affari tra la Banca e il Cliente non cessano con il decesso, la dichiarazione d'assenza, l'incapacità civile o il fallimento del Cliente.

12.2. GIORNI FESTIVI

I sabati, le domeniche e altri giorni fissati di caso in caso dall'istituto bancario del luogo d'attività della Banca (sede o succursale) e di qualsiasi luogo interessato da un'operazione sono ritenuti giorni festivi ufficiali.

La Banca declina qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali danni che potrebbero derivare dalla chiusura della Banca nel corso di questi giorni festivi.

12.3. LINGUA

In caso di divergenze d'interpretazione tra le versioni francese e quelle straniere di ogni documento e formulario della Banca, fanno fede soltanto i testi francesi, le traduzioni in lingua straniera servono solo per aiutare il Cliente.

12.4. NULLITÀ PARZIALE

L'inefficacia, l'invalidità o la nullità d'una delle disposizioni delle convenzioni e condizioni tra la Banca e il Cliente non comporta quella delle altre disposizioni.

12.5. CONDIZIONI SPECIALI

Oltre alle presenti condizioni generali, valgono e si applicano condizioni specifiche o particolari stabilite dalla Banca a determinati tipi di rapporti e di operazioni tra la Banca e il Cliente.

Inoltre, le operazioni di borsa sono sottoposte alle leggi, alle regole e alle usanze di borse e mercati presi in considerazione, i crediti documentari e le operazioni d'incasso e di sconto alle ultime versioni delle regolamentazioni internazionali. Si applicano anche tutte le Convenzioni dell'Associazione Svizzera dei Banchieri alla quale la Banca ha aderito.

12.6. MODIFICHE

Qualsiasi modifica delle convenzioni tra la Banca e il Cliente sarà valida soltanto se stabilita per iscritto. La Banca può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali e qualsiasi condizione specifica o particolare applicabile. Il Cliente ne sarà informato tramite e-Banking o altro mezzo appropriato. Questa modifiche saranno ritenute accettate dal Cliente in assenza di una sua contestazione scritta nei 30 giorni successivi l'invio del corrispondente avviso. Se il Cliente formula obiezioni solo nei confronti di determinate modifiche, le altre modifiche entrano in vigore a scadenza del termine di trenta giorni. Se a seguito della negoziazione con la Banca, il Cliente non ha ottenuto soddisfazione sui punti sollevati, può trarne le sue conseguenze mettendo fine, se lo desidera, alla sua relazioni d'affari con la Banca.

12.7. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono tutte le versioni precedenti delle Condizioni Generali della Banca.

12.8. DIRITTO APPLICABILE, LUOGO DI ESECUZIONE E FORO

Tutte le relazioni tra la Banca e il Cliente sono sottoposte al diritto svizzero.

Il luogo d'esecuzione di ogni obbligo, il foro di esecuzione (per i Clienti domiciliati all'estero) e il foro esclusivo di qualsiasi procedura sono situati nel luogo di situazione in Svizzera della sede della Banca in relazione d'affari con il Cliente. La Banca è tuttavia autorizzata ad inoltrare un'azione al domicilio del Cliente o dinnanzi a tutt'altra giurisdizione o istanza competente nel qual caso rimane applicabile soltanto il diritto svizzero. Il Cliente elegge domicilio in Svizzera al summenzionato luogo di situazione della Banca per la notifica di qualsiasi atto giudiziario e di esecuzione.

Oltre ai procedimenti nei tribunali ordinari, il Cliente può risolvere eventuali controversie con la Banca attraverso una procedura di mediazione confidenziale presso l'Ombudsman delle banche svizzere. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web www.bankingombudsman.ch. Di norma, la procedura di mediazione viene attivata dopo la presentazione di un reclamo scritto da parte del Cliente alla Banca e dopo il fallito tentativo di accordo tra le parti.